SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 11



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 gennaio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO





ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero del lavoroe delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2011.

Decadenza della società HBG Betting S.r.l. dalla concessione n. 3633 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3633 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della HBG Betting S.r.l. nei locali siti in via Pian Di Sco n. 80 - 00139 Roma;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 17, comma 1,della citata convenzione il quale prevede la «… revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»,

Vista la nota prot. n. 2010/18907/Giochi/SCO del 1° giugno 2010 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a regolarizzare la posizione contabile ed a rinnovare la polizza fideiussoria;

Considerato che, con la predetta nota, è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 3633 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società HBG Betting S.r.l., con sede legale in via Cesare Pascarella n. 59 - 00153 Roma.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A00515

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 gennaio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in psicologia medica» ad istituire e ad attivare nella sede di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;



Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vistoin particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vistoil decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in psicologia medica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Padova - via Longhin, 103 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, pur apprezzando il lavoro di approfondimento fatto dai proponenti, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello proposto è adeguato per una formazione post-laurea più specifica e limitata, ma non è adeguato come percorso formativo per una scuola di abilitazione alla psicoterapia;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in psicologia medica» con sede in Padova - via Longhin, 103, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A00228

DECRETO 3 gennaio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Centro studi psicosomatica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vistoin particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;



Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 con cui è stata confermata l'abilitazione all'istituto predetto nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 con il quale è stata autorizzata l'attivazione della sede periferica di Pescara dell'istituto suddetto;

Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Roma;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di attivazione della seconda sede periferica, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario rilevando in particolare che non è possibile aprire una sede periferica nella stessa città della sede principale in quanto si tradurrebbe in un raddoppio dei corsi;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Roma dell'istituto «Centro studi psicosomatica» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A00229

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 dicembre 2010.

Proroga dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n 852/2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed, in particolare, l'art. 10 paragrafo 8, lett. *a)*, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel proprio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta;

Visto il Regolamento (CE) 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

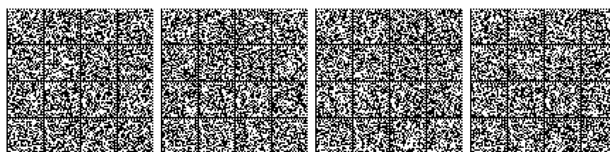
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008 – ed, in particolare, l'art. 7 con cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, e con i Regolamenti (CE) numeri 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005;

Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini;

Vista la nota del Ministero della salute n. prot. 24443 del 2 agosto 2010 concernente l'inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853/2004;



Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 14 settembre 2010 in merito al mantenimento delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano previste dall'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, dal quale si evidenzia, altresì, una riduzione in termini percentuali dei casi di Sindrome emolitica uremica associati al consumo di latte crudo a partire dal 2009, anno di entrata in vigore della citata ordinanza, rispetto a quelli registrati negli anni precedenti;

Considerato che l'utilizzo di latte crudo non sottoposto ad adeguato trattamento termico nella produzione di gelati comporta i medesimi rischi per la salute del consumatore connessi all'assunzione diretta dello stesso;

Ritenuto, alla luce del parere espresso dal suddetto Istituto superiore di sanità, di dover integrare il testo della citata Ordinanza ministeriale con ulteriori prescrizioni relative alla produzione di gelato prodotto con latte crudo in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, in quanto tali disposizioni costituiscono validi strumenti per l'abbattimento del rischio di infezione da Escherichia coli (VTEC) nell'uomo connesso al consumo di latte crudo;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2011.

Art. 2.

1. All'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2008 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. È vietata la produzione di gelati con latte crudo, in imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, anche qualora si riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario.

«3. L'operatore del settore alimentare delle imprese di cui al comma 2 ha l'obbligo di sottoporre a pastorizzazione il latte crudo utilizzato per la preparazione di gelati».

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 2 dicembre 2010

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011ù
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 120

11A00530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato INPS di Brescia e le speciali commissioni.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli artt. 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 riguardante la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 circa la composizione dei Comitati provinciali INPS e art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto Comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Considerato che, per il prossimo quadriennio, occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Brescia già nominato con decreto D.P.L. Brescia n. 2 del 7 giugno 2006;

Tenuto conto che, originariamente, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989, il Comitato provinciale INPS risultava così composto:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro a seguito del D.M. 7 novembre 1996, n. 687;

5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge n. 122/2010 recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e in virtù del quale sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;

Visto che sulla base del predetto art. 7, così come chiarito anche dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segretariato generale - Divisione I, n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010, la riduzione del numero dei componenti



dei Comitati provinciali dell'INPS, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 deve risultare in misura non inferiore al 30%;

Considerato che la predetta nota ministeriale precisa che la suddetta riduzione del 30% dovrà essere rapportata alle singole categorie individuate dal legislatore con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali la cui partecipazione si ritiene essere essenziale per la specifica funzione di controllo ad essi attribuita nell'ambito del Comitato stesso;

Considerato che la nota ministeriale sopra richiamata ritiene, conformemente a quanto previsto dalla legge, salvaguardare la riserva in seno al Comitato della rappresentanza del dirigente d'azienda tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, per cui, in definitiva i componenti del Comitato provinciale INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici così suddivisi:

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, compreso quello dei dirigenti di azienda;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della direzione provinciale del Tesoro territorialmente competente;

il dirigente della sede provinciale INPS territorialmente competente;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 i ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lett. *b)* ed *e)*, sono decisi da una speciale commissione del Comitato che è composta dai membri di cui ai nn. 1), 2), 4), 5) e 6) dell'art. 44 legge n. 88/1989;

Visto che l'art. 44, comma 3 della legge n. 88/1989 attribuisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale INPS ai rappresentanti dei Coltivatori diretti, degli artigiani e dei Commercianti ed assegna quattro posti, a ciascuna delle suddette categorie, per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;

Considerato che le suddette riduzioni dovranno applicarsi anche alle speciali commissioni dei Comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle OO.SS., delle Associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base dei seguenti elementi di valutazione, quali:

a) importanza, diffusione e ampiezza delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale di competenza;

b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS., Associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

c) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali e aziendali;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) consistenza delle diverse attività produttive nella provincia;

Considerato che sono state interpellate le seguenti associazioni e OO.SS. attive nella provincia di Brescia:

CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - FABI - CISAL - UGL - CUB - CIDA - ABI - APINDUSTRIA - Collegio dei costruttori edili - Unione provinciale agricoltori - Coldiretti - Confederazione italiana agricoltori - AIB - ASCOM - Confesercenti - CNA - Confartigianato - Associazione artigiani;

Tenuto conto dei dati scaturiti dalla attività istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di Brescia nelle materie di competenza;

Visti i dati forniti dalla CCIAA di Brescia nonché quelli provenienti dalla provincia di Brescia, limitatamente al settore osservatorio mercato del lavoro, in ordine all'indice di occupazione nei singoli settori produttivi;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche, indirettamente, il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Ritenuto che, a seguito delle sopravvenute modifiche legislative, non si potrà non tener conto della circostanza relativa alla sopravvenienza dei predetti limiti numerici nella formazione del consesso in questione, a detrimento, pertanto, del principio del pluralismo partecipativo

Esaminati, inoltre, per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, i dati direttamente acquisiti dall'Ufficio e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali interessate dai quali si evince che quelle maggiormente rappresentative, considerando i criteri sopra esposti, sono nell'ordine: CGIL, CISL, UIL, avendo queste:

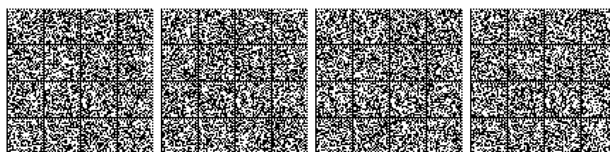
a) stipulato un numero congruo di contratti integrativi provinciale e aziendali; a tal fine si precisa che la quasi totalità dei contratti integrativi a livello provinciale sono stati sottoscritti unicamente dalle predette organizzazioni sindacali nel settore privato;

b) strutture organizzative ramificate e presenti in tutto il territorio provinciale;

c) un numero totale di lavoratori e pensionati iscritti che risulta, dalla documentazione pervenuta, essere così composto: CGIL: 130.180 di cui 3.178 delegati eletti, CISL: 108.400 di cui 1.712 delegati eletti; UIL: 23.108 di cui 1018 delegati eletti;

Considerato che le competenze del Comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;

Considerato che, dalla documentazione pervenuta, sempre nel settore privatistico, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti aderiscono alle predette tre Confederazioni mentre le restanti organizzazioni sindacali risultano avere una rappresentatività limitata;



Ritenuto, ad ogni buon conto, a seguito di integrazione agli atti, di prendere in considerazione la possibilità di consentire la partecipazione nel Comitato in questione, anche alla organizzazione sindacale CONFSAL, stante una consistenza numerica superiore rispetto alle organizzazione sindacali diverse dalla CGIL, CISL e UIL;

Considerato che il numero totale degli iscritti si aggira pur sempre intorno alle 21.000 unità, dato comunque coincidente con quello riportato in occasione della costituzione del Comitato INPS precedente e che, per quanto concerne la struttura organizzativa territoriale, unica variazione di rilievo consiste nel fatto che è stato costituito un ulteriore centro servizi individuato nel Patronato INPAS sede zonale di Brescia;

Constatato che, pur considerando tale ultima modifica nella struttura territoriale della CONFSAL di Brescia, di fatto non sono mutati i requisiti di rappresentatività rispetto ai dati già in possesso della direzione provinciale del Lavoro in occasione della formazione del precedente Comitato, i quali, tra l'altro, dimostrano perlopiù una forte presenza nel settore pubblico e, più specificatamente, in rappresentanza dei lavoratori impiegati presso gli istituti di pubblica istruzione le cui posizioni non sono di pertinenza del costituendo Comitato;

Considerato, oltretutto, alla luce di quanto sopra, che l'eventuale inserimento di una ulteriore organizzazione sindacale , in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, verrebbe a confliggere con la riduzione, corrispondente nel caso di specie, a ben il 40 % dei posti assegnati a tale categoria;

Considerato, ancora, che l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti di azienda risulta essere la CIDA;

Ritenuto che, per quanto riguarda i due rappresentanti dei datori di lavoro, sia opportuno garantire la presenza nel Comitato provinciale dei due settori produttivi maggiormente sviluppati nel territorio di competenza, consistenti in quello industriale e in quello terziario nonostante il fatto che anche il settore primario, pur avendo una incidenza, in termini occupazionali, inferiore rispetto agli altri due settori, mantiene tuttavia allo stato un ruolo complessivo nel tessuto produttivo della provincia, non trascurabile, stante la destinazione di gran parte del territorio a coltivazioni agricole di rilievo e ad attività di allevamento, ma comunque pur sempre inferiore rispetto ai due settore predetti;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni datoriali nell'ambito dei singoli settori produttivi sopra richiamati: secondario e terziario, per cui i due seggi spettanti ai datori di lavoro vengono così ripartiti: uno alla AIB, uno alla Associazione Commercianti;

Tenuto conto che, per quanto concerne i lavoratori autonomi, le Organizzazioni maggiormente rappresentative, sulla scorta dei dati acquisiti, risultano essere: la Confederazione dei coltivatori diretti, per i lavoratori autonomi dell'agricoltura e l'Unione provinciale artigianato, aderente alla Confederazione generale dell'artigianato, per gli artigiani,

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Considerati, pertanto, i suddetti criteri basilari posti a sostegno della individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative ex artt. 34 e 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 finalizzati alla composizione del Comitato in questione;

Decreta:

Per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo Collegiale (ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1999 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1999, n. 75) col presente decreto sono ricostituiti il Comitato provinciale INPS di Brescia e le speciali commissioni, previsti, rispettivamente dagli artt. 44 e 46, comma 3 della legge n. 88/1989 cit. in premessa:

Il Comitato provinciale INPS di Brescia è composto dai sigg.:

A) in rappresentanza dei lavoratori:

Per le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL:

1 - Alghisi Giuseppe;

2 - Belletti Giovanni;

3 - Bertoli Alessio;

4 - Borgogna Carlo;

5 - Ravelli Damioli Roberto;

6 - Rebuschi Romano;

per la Organizzazione sindacale CIDA:

7 – Ottaviano Claudio;

B) in rappresentanza dei datori di lavoro:

1 - Nolli Rubina (AIB) - Settore industria;

2 - Nulli Aurelio (ASCOM) - Settore commercio e servizi;

C) in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1 - Zanetti Antonio - Coltivatori diretti;

3 - Metallo Marco – Artigiani;

D) direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Brescia o un suo delegato ai sensi dell'art. 44 legge n. 88/1989;

E) direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Brescia o un suo delegato ai sensi dell'art. 44 legge n. 88/1989;

F) direttore *pro tempore* dell'INPS di Brescia.

In applicazione dell'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi, Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite, per una eguale durata di quattro anni, le speciali commissioni del Comitato provinciale presso la sede INPS della Provincia di Brescia che sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli arti-



giani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e sono costituite, rispettivamente, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 legge n. 88/1989, dai sigg.:

Commissione Speciale Coltivatori diretti mezzadri e coloni:

1) Nulli Giovanni - (UPA);

2) Bertoglio Luigi - (Confederazione Italiana Agricoltori);

3) Polsini Roberto - (Coltivatori diretti);

Commissione Speciale Artigiani:

1) Orlandi Antonio - (Rappresentante Associazione Artigiani);

2) Lombardi Giovanna - (Rappresentante Confartigianato);

3) Maccarinelli Elsa - (Rappresentante *CNA)*;

Commissione Speciale Esercenti attività commerciali:

1) Gosetti Roberto - (Rappresentante ASCOM);

2) Faini Daniela - (Rappresentante ASCOM);

3) Lupi Luigi - (Rappresentante Confesercenti).

Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il membro più anziano di età del presente Comitato provvederà alla convocazione dello stesso Comitato per la seduta di insediamento entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. L'INPS di Brescia provvederà all'esecuzione del presente provvedimento alle persone designate tutte domiciliate presso i rispettivi Uffici, Associazioni ed OO.SS. di appartenenza.

Brescia, 18 novembre 2010

Il direttore reggente: VETTORI

11A00189

DECRETO 18 novembre 2010.

Sostituzione di due componenti del Comitato provinciale e della commissione speciale per l'artigianato presso l'I.N.P.S. di Frosinone.

Decreto n. 199.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la legge n. 122 del 29 luglio 2010;

Visto il proprio decreto n. 176 del 27 settembre 2010 con il quale è stato ricostituito Comitato provinciale dell'INPS di Frosinone e Commissioni speciali;

Viste le note del 10/11/2010 e del 12/11/2010, con la quale la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Frosinone comunica le dimissioni del sig. Giovanni Proia in qualità di rappresentante della citata organizzazione per i "lavoratori autonomi" e Presidente della relativa Commissione Speciale per l'Artigianato e nel contempo designa il dr. Toti Carlo, attuale membro della Commissione stessa;

Vista la successiva nota del 12/11/2010 con la quale si designa, in sostituzione del dr. Toti Carlo, il sig. Spassiani Cosimo;

Considerato che occorre provvedere alle predette sostituzioni;

Decreta:

Il dr. Toti Carlo, nato a Ripi il 6/12/1938, è nominato componente del Comitato Provinciale INPS in rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Frosinone per i "lavoratori autonomi". Lo stesso è anche Presidente della Speciale Commissione per l'Artigianato in senso al Comitato stesso.

Il sig. Spassiani Cosimo, nato a Sora il 30/11/1948 è nominato membra della Speciale Commissione per l'Artigianato.

La sede dell'INPS è incaricata di dare esecuzione al presente Decreto.

Lo stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Frosinone, 18 novembre 2010

Il direttore reggente: MINNITI

11A00190

DECRETO 29 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale» e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n, 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ed in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Viste le circolari ministeriali n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989 contenenti direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'INPS e delle speciali commissioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che ha apportato tra l'altro alcune



modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;

Richiamato in particolare l'art. 7, comma 10 del decreto-legge citato, che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS, di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi;

Vista la nota del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 1996 del 9 luglio 2010 a mezzo della quale si riduce la composizione dei comitati provinciali INPS da venti a quattordici componenti, così individuati:

sette (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

due (in luogo di *tre)* rappresentanti dei datori di lavoro;

due (in luogo di *tre)* rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente;

il direttore della sede provinciale dell'INPS territorialmente competente;

Inteso inoltre che le suddette riduzioni devono essere applicate anche alle speciali commissioni dei comitati provinciali, di cui all'art. 46 delle legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 87 del 27 settembre 2006 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato ricostituito, per il quadriennio 2006/2010 il Comitato provinciale INPS di Rieti;

Ritenuto che si rende necessario provvedere al rinnovo del suddetto organo per scadenza dei termini;

Considerato che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti integrativi collettivi di lavoro provinciali ed aziendali;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive;

5. presenza dei rappresentanti negli organismi collegiali della provincia;

6. svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati.

Tenuto conto dei dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato in merito all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive in Provincia, individuate nei settori dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali per l'individuazione dei settori economici che a livelloprovinciale hanno un'adeguata consistenza, al fine della ripartizione dei membri;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività, effettuata sulla base dei dati forniti dalle singole associazioni, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, sono risultate essere:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

per i datori di lavoro: Federlazio e Associazione commercianti;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale coltivatori diretti e Confartigianato;

Rilevato che l'art. 44, comma 1, punto 1) della legge n. 88/99 prevede che un rappresentante dei lavoratori dipendenti sia attribuito alla C.I.D.A.;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette OO.SS.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale di Rieti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la durata di quattro anni, il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 98, n. 88 e dall'art. 7, comma 10 della legge 122 del 29 luglio 2010, composto come segue:

1. rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Casciani Alvise, nato a Rieti il 31.05.1947;

D'Antonio Luigi, nato a Rieti il 14.11.1967;

Laurenzi Antonio, nato a Greccio (RI) il 22.01.1949;

Marcheggiani Gustavo, nato a Rieti il 16.05.1948;

MELI Pietro Paolo, nato a Rieti il 14.12.1959;

Sampalmieri Orazio, nato a Rivodutri (RI) il 24.02.1944;

per i dirigenti d'Azienda:

Alessandri Andrea, nato a Roma il 12.08.1937;

2. rappresentanti dei datori di lavoro:

Zanetti Antonio, nato a Terni il 2.02.1951;

Battisti Enio,nato a Poggio Bustone (RI) l'8.09.1948;

3. rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Capannini Ivano, nato a Grosseto il 22.11.1941;

Corradini Matteo, nato a Roma l'8.04.1971;

4. componenti di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti;

direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti.

Art. 2.

È ricostituito presso la sede provinciale di Rieti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la durata di quattro anni, il Comitato provinciale di cui



all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 98, n. 88 e dall'art. 7, comma 10 della legge 122 del 29 luglio 2010, composto come segue:

1. rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Casciani Alvise, nato a Rieti il 31.05.1947;

D'Antonio Luigi, nato a Rieti il 14.11.1967;

Laurenzi Antonio, nato a Greccio (RI) il 22.01.1949;

Marcheggiani Gustavo, nato a Rieti il 16.05.1948;

Meli Pietro Paolo, nato a Rieti il 14.12.1959;

Sampalmieri Orazio, nato a Rivodutri (RI) il 24.02.1944;

per i dirigenti d'Azienda:

Alessandri Andrea, nato a Roma il 12.08.1937;

2. rappresentanti dei datori di lavoro:

Zanetti Antonio, nato a Terni il 2.02.1951;

Battisti Enio,nato a Poggio Bustone (RI) l'8.09.1948;

3. rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Capannini Ivano, nato a Grosseto il 22.11.1941;

Corradini Matteo, nato a Roma 1'8.04.1971;

4. componenti di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti;

direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La sede dell'INPS di Rieti è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.

Rieti, 29 novembre 2010

Il direttore provinciale: DIANA

11A00188

DECRETO 10 dicembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CUNEO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e specificatamente l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento;

Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, Divisione I del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui criteri da adottare per operare la suddetta riduzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulle entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto delle richieste di dati e delle risposte pervenute alla Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Accertato che dalla valutazione comparativa — condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di un'associazione sindacale — le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale:

per i datori di lavoro: Confindustria Cuneo e Confcooperative Cuneo;

per i lavoratori autonomi: Coldiretti Cuneo e Confartigianato Cuneo;

per i lavoratori dipendenti CIDA, CGIL, CISL e UIL;



Atteso che i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni;

Decreta:

È ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Cuneo, così composto:

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1. Berra Diego, designato da CGIL;
2. Cucchiara Antonino, designato da CGIL;
3. Biarese Giuseppe, designato da CISL;
4. Buosi Alessandro, designato da CISL;
5. Ciliberto Marco, designato da CISL;
6. Forlenza Francesco, designato da UIL;
7. Barazzuol Giancarlo, designato da CIDA;

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. Bordone Giacomo, in rappresentanza di Confindustria Cuneo;
2. Carli Bruno, in rappresentanza di Confcooperative Cuneo;

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1. Giraudo Rosanna, designata da Coldiretti Cuneo;
2. Frontuto Donato, designato da Confartigianato Cuneo;

componenti di diritto:

1 . il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Cuneo;
2. il direttore della Direzione provinciale dei servizi vari di Cuneo;
3. il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cuneo;

Il Comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il direttore provinciale dell'INPS di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Cuneo, 10 dicembre 2010

Il direttore provinciale: IVALDI

11A00186

DECRETO 10 dicembre 2010.

Nomina dei componenti delle speciali commissioni del Comitato provinciale Inps di Cuneo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CUNEO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ed in particolare il comma 3 dell'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni relativo ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadria, artigiani ed esercenti attività commerciali, nonché la composizione delle tre speciali commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai relativi ricorsi;

Visto il decreto n. 885/2010 in data odierna, con cui si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Cuneo;

Accertata, nel corso del procedimento per la costituzione dell'attuale Comitato I.N.P.S. sopra richiamato, la maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali i signori:

1. Arduino Marco, designato da Confcommercio Cuneo;
2. Origlia Giuseppe, designato da Confcommercio Cuneo;
3. Faccia Marco, designato dall'Associazione albergatori esercenti operatori turistici - Cuneo.

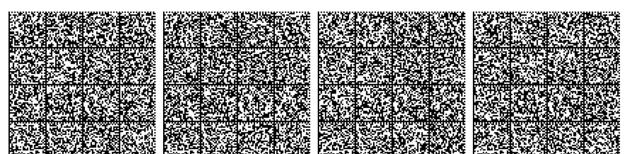
La commissione è presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Cuneo.

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi dell'artigianato i signori:

1. Pirra Giacomo, designato da Confartigianato Cuneo;
2. Taricco Gabriele, designato da Confartigianato Cuneo;
3. Parola Marco, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato di Cuneo.

La commissione è presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Cuneo.



Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri i signori:

1. Graglia Silvia, designata da Coldiretti Cuneo;

2. Bottero Silvia Lucia, designata da Coldiretti Cuneo;

3. Guglielmo Bertone, designato dalla Confederazione italiana agricoltori di Cuneo.

La commissione è presieduta dal rappresentante della Coldiretti Cuneo, associazione di categoria risultata essere maggiormente rappresentativa in ambito provinciale, considerate l'attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, il numero delle aziende associate e l'entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché le strutture organizzative di cui l'organizzazione si avvale nello svolgimento della sua attività.

Le nomine effettuate con il presente decreto, hanno medesima durata del Comitato provinciale di cui alle premesse.

Il direttore provinciale dell'INPS di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Cuneo, 10 dicembre 2010

Il direttore provinciale: IVALDI

11A00187

DECRETO 20 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Aerdorica Spa. (Decreto n.56082).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 12 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AERDORICA Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dall'11 ottobre 2010, in favore di un numero massimo di 87 lavoratori della società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società AERDORICA Spa ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dall'11 ottobre 2010 al 10 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 87 lavoratori della società di cui trattasi, con sede in Falconara Marittima (AN);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'11 ottobre 2010 al 10 aprile 2011, in favore di 87 lavoratori dipendenti dalla società AERDORICA Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di un numero massimo di 87 lavoratori della società AERDORICA Spa, con sede in Falconara Marittima (AN) - Matricola INPS: 0302039098 - per il periodo dall'11 ottobre 2010 al 10 aprile 2011.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società AERDORICA Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento,



l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il Ministro: SACCONI

11A00192

DECRETO 21 dicembre 2010.

Rideterminazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzione provinciale del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;

Viste le Circolari del Ministero del lavoro della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto n. 377 del 23 dicembre 2008;

Vista le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle organizzazioni sindacali di categoria FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, CNA Abruzzo, CASARTIGIANI;

Tenuto conto delle osservazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e del movimento cooperativistico intervenuti alle riunioni del 3 dicembre 2010 e del 21 dicembre 2010, nonché degli indici ISTAT del costo della vita;

Ravvisata per l'effetto la necessità di aggiornare la tariffa minima ad economia da valere a decorrere dal 1° gennaio 2011 da applicare nella provincia di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la Provincia di Pescara, è così aggiornata:

per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature):

a) anno 2011 € 15,50 (quindici/50) + I.V.A.;

b) anno 2012 € 15,80 (quindici/80) + I.V.A.;

lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

c) anno 2011 € 15,75 (quindici/ 75) + I.V.A.;

d) anno 2012 € 16,25 (sedici/25) + I.V.A.;

lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche,petrolchimiche, energie, ricerca e produzione idrocarburi, nonché costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:

e) anno 2011 € 16,50 (sedici/50) + I.V.A.;

f) anno 2012 € 17,00 (diciassette/00) + I.V.A.

Art. 2.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

Art. 3.

La tariffa è maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno dalle 22.00 alle 06.00;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno festivo;

30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Art. 4.

La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere, è maggiorata del 50%.

Art. 5.

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012) ed è considerata inderogabile.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 21 dicembre 2010

Il direttore provinciale: PARISI

11A00185

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010 e, segnatamente l'art. 31 che ha modificato l'art. 410 c.p.c.;



Considerato che il nuovo art. 410 c.p.c. prevede che la composizione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro sia composta oltre che dal dirigente della direzione provinciale del lavoro da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti designati, rispettivamente, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Considerato che occorre assicurare la maggiore rappresentanza possibile ai settori produttivi più importanti e che gli stessi sono stati individuati nell'industria, nel commercio, nell'artigianato e nell'agricoltura;

Considerato che alla luce di quanto affermato nella nota n. 3428 del 25 novembre 2010 del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, vanno seguiti i criteri utilizzati per la ricostituzione dei comitati provinciali INPS;

Considerato che, di conseguenza, la maggiore rappresentatività è desumibile dal numero degli iscritti, dalla articolazione sul territorio, dal numero delle controversie individuali trattate avanti alla commissione provinciale di conciliazione, dal numero dei verbali in sede sindacale depositati, dal numero dei contratti di secondo livello sottoscritti, dal numero degli accordi di gestione delle crisi in materia di mobilità e di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga;

Considerato che la precedente commissione provinciale di conciliazione è cessata, per effetti di legge, il 24 novembre 2010 e che, attualmente, sta operando in regime di «prorogatio» ex art. 3 della legge n. 444/1999 e che la sua operatività cessa, improrogabilmente, l'8 gennaio 2011;

Considerato che in data 2 dicembre 2010 sono state richieste, alle associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello territoriale, le designazioni;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione, costituita dall'8 gennaio 2011, è così composta:

presidente: il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Piacenza, o un suo delegato o un magistrato collocato a riposo;

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

C.G.I.L. Braghieri Romano;

C.G.I.L. Zuavi Giuliano;

C.I.S.L. Di Barbora Marco;

U.I.L. Magnani Luigi:

rappresentanti dei lavoratori quali componenti effettivi;

rappresentanti dei datori di lavoro:

C.G.I.L. Badiini Luciano;

C.G.I.L. Scoglio Renzo;

C.I.S.L. Paterlini Guido;

U.I.L. Guerriero Vincenzo:

rappresentanti dei lavoratori quali componenti supplenti;

rappresentanti dei datori di lavoro:

industria: Molinari dott. Alessandro;

commercio: Rastelli dott.ssa Giorgia;

artigianato: Montesissa dott.ssa Federica;

agricoltura: Migliavacca dott. Paolo:

rappresentanti dei datori di lavoro quali componenti effettivi;

industria: Astorri dott. Paolo;

commercio: Edini Stefano;

artigianato: Boglioli Ornella;

agricoltura: Bazzini Antonella;

rappresentanti dei datori di lavoro quali componenti supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 22 dicembre 2010

Il direttore reggente: MASSI

11A00198

DECRETO 23 dicembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

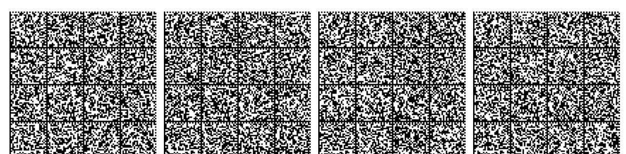
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale di Teramo n. 4 del 17 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Teramo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e specificatamente l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che



dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli articoli 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento;

Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, Divisione I del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata alle direzioni provinciali del lavoro con la quale venivano ridotti da 20 a 14 i componenti dei comitati provinciali e venivano fissati i criteri della composizione;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, intitolata «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Vista la nota della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Teramo, con la quale sono stati forniti i dati relativi alle attività economiche - produttive suddivise per classi di addetti nella provincia di Teramo;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento della loro attività;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che nella riunione convocata — come previsto dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 — si è dato conto delle richieste di dati inviate dalla Direzione provinciale del Lavoro, delle risposte pervenute, si è proceduto ad una prima indicazione circa gli esiti della fase istruttoria e le parti sociali hanno esposto le loro osservazioni;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso tra loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Accertato che dalla valutazione comparativa — condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale — le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale:

per i datori di lavoro: CONFINDUSTRIA e CONFCOMMERCIO;

per i lavoratori autonomi: CNA e CIA;

per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL e CIDA;

Atteso che i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni;

Decreta:

È ricostituito il Comitato provinciale INPS di Teramo, così composto:

componenti di diritto:

1) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Teramo;

2) il direttore della Direzione provinciale del tesoro di Teramo;

3) il Direttore della sede provinciale INPS di Teramo;

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Rosci Antonio, designato da CGIL;

2) Di Felice Ernestina, designata da CGIL;

3) Tempera Romano, designato da CISL;

4) Leone Antonio, designato da CISL;

5) Pellegrini Mario, designato da UIL;

6) Salvatore Giuseppe, designato da UGL;

7) De Gregoriis Junio, designato da CIDA;

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Di Giovannantonio Nicola, in rappresentanza di Confindustria;

2) Di Giovanni Nicola, in rappresentanza di Confcommercio;

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Cicioni Vincenzo, in rappresentanza di CNA;

2) Scarpone Gilberto Pietro, in rappresentanza di CIA.

Il Comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Con successivo provvedimento saranno costituite le Commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3 della legge 639/1970, la cui composizione sarà rimodulata come da nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale - Div. I - prot.. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, che saranno presiedute, a norma del citato comma, e della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza sociale - Div III n. 33 del 13 aprile 1989, dai rappresentanti nel presente decreto nominati.

Il direttore provinciale dell'INPS di Teramo è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Teramo, 23 gennaio 2010

Il direttore provinciale: SGATTONI

11A00193



DECRETO 23 dicembre 2010.

Nomina dei componenti delle speciali commissioni della provincia di Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Vista la legge la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» ed in particolare il comma 3 dell'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni relativo ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadria, artigiani, ed esercenti attività commerciali, nonché la composizione delle tre speciali commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai relativi ricorsi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale –Divisione I - prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, che stabilisce che la riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali Inps prevista dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 78/2010, debba applicarsi anche alle speciali commissioni;

Visto il decreto n. 7/2010 in data odierna, con cui si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Teramo;

Accertata, nel corso del procedimento per la costituzione dell'attuale Comitato INPS sopra richiamato, la maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa Direzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

Di Giovanni Nicola, Presidente;

Delli Compagni Gianfranco, designato da Confcommercio della provincia di Teramo;

Pettinaro Domenico, designato da Confesercenti della provincia di Teramo;

Topitti Antonio, designato da Confesercenti della provincia di Teramo.

Art. 2.

Sono nominati componenti della speciale commissione lavoratori autonomi dell'artigianato, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

Cicioni Vincenzo, Presidente;

Miracoli Sonia; designato da CNA Confederazione. nazionale dell'artigianato della provincia di Teramo;

Ricci Vincenzo, designato da CNA Confederazione nazionale dell'artigianato della provincia di Teramo;

Savini Giuseppe, designato da CNA Confederazione nazionale dell'artigianato della provincia di Teramo.

Art. 3.

Sono nominati componenti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, oltre che i membri di diritto individuati dalla legge stessa, i signori:

Scarpone Gilberto Pietro, Presidente;

Scarpone Luciano, designato da CIA Confederazione italiana agricoltori della provincia di Teramo;

Di Carlo Anna, designata da CONFAGRICOLTURA (UPA) della provincia di Teramo;

Pulcini Tito, designato da COLDIRETTI della provincia di Teramo.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno medesima durata del Comitato provinciale di cui alle premesse.

Il direttore provinciale dell'INPS di Teramo è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Teramo, 23 dicembre 20 1 0

Il direttore provinciale: SGATTONI

11A00194

DECRETO 23 dicembre 2010.

Costituzione della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del c.p.c. così come novellato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale



prevede che siano istituite commissioni di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro, composte dal direttore di tale ufficio o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Visto il D. D. del 4 agosto 2003 (prot. gen. 6871 del 4 agosto 2003) con cui è stata da ultimo ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Firenze attualmente in regime di *prorogatio* fino all'8 gennaio 2011;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione alla luce delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha introdotto il criterio della rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in luogo della rappresentatività su base nazionale precedentemente presa in considerazione dalla previgente normativa;

Considerato che l'art. 410 del codice di procedura civile novellato prevede che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale designino i loro rappresentanti in seno all'organo collegiale in questione;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 novembre 2010 la quale prevede che ai fini della valutazione della rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro si faccia riferimento ai criteri individuati dal Ministero del lavoro con circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 per la costituzione dei comitati provinciali INPS;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Firenze la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato e nel settore pubblico, presieduta dal direttore della Direzione provinciale del Lavoro *pro-tempore* o un suo delegato e così composta:

componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

Vigiani Sergio (CGIL);

Pasqualetti Luca (CGIL);

Faraci Carlo (CISL);

Forconi Maria Grazia (UIL);

componenti effettivi in rappresentanza dei datoti di lavoro:

Masi Enrica (Confindustria);

Baldi Monica (CNA);

Tanini Paolo (Confesercenti);

Fanfani Acinapura Maria (Unione provinciale agricoltori);

componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

Cresi Franca (CGIL);

Mantelli Marco (CGIL);

Paoletti Bruno (CISL);

Bellucci Carlo (UIL);

componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Acciaioli Stefania (Confindustria);

Fibbi Leonardo (Confartigianato);

Proto Giuseppe (Confesercenti);

Rotolo Mimma (Unione provinciale agricoltori).

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Firenze, 23 dicembre 2010

Il direttore provinciale: IZZO

11A00197

DECRETO 23 dicembre 2010.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Teramo. Biennio 2011-2012.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione IV n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2011-2012 da valere per la provincia di Teramo;



Viste le proposte di revisione delle tariffe pervenute, dalle OO.SS. di categoria FIL CGIL, FIT CISL e UILT UIL, dalla Confcooperative, dalla Lega Coop e dal CNA;

Acquisiti e valutati i pareri pervenuti dalle medesime;

Sentite le OO.SS. dei lavoratori, le Associazioni datoriali e le Associazioni del movimento cooperativo;

Visto il precedente decreto direttoriale del 27 gennaio 2009;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo ottobre 2008-ottobre 2010, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese e degli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;

Decreta:

1. Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento *ecc)*:

a) euro 15,50/h più I.V.A. Anno 2011;

b) euro 15,80/h più I.V.A. Anno 2012.

(Tariffa minima da uniformare in tutta la Regione).

2) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, *ecc)* dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli e cartarie):

a) euro 15,75/h più I.V.A. Anno 2011;

b) euro 16,25/h più I.V.A. Anno 2012.

3) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi:

a) euro 16,50/h più I.V.A. Anno 2011;

b) euro 17,00/h più I.V.A. Anno 2012.

4) Per quanto riguarda le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo la tariffa oraria è maggiorata del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno-festivo;

30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi, gestionali e costi della sicurezza.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Teramo, 23 dicembre 2010

Il direttore provinciale: SCATTONI

11A00233

DECRETO 5 gennaio 2011.

Nomina di un componente supplente presso la commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 46 del 3 novembre 2010 di ricostituzione della Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone;

Vista la nota prot. n. 45543 - P/A del 28 dicembre 2010 con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Frosinone comunica la sostituzione del sig. Terenzio Morgia, collocato a riposo, con l'isp. tecnico sig. Dario Alesi in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Dario Alesi, ispettore tecnico, è nominato membro supplente in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone in sostituzione del sig. Terenzio Morgia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 5 gennaio 2011

Il direttore regionale ad interim: PANTANO

11A00231



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2010.

Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Rgolamento (CE) 104/2000, Titolo I e del Regolamento (CE) 2065/2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale, in particolare l'Allegato III, Sezione VIII prodotti della pesca, Capitolo V;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2010 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al suddetto decreto 31 gennaio 2008;

Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 2009 con il quale è stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si è espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 17 giugno 2010, e suoi successivi aggiornamenti;

Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 18 novembre 2010 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato;

Decreta:

Art. 1.

È attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2010;

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'Art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni è consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

È fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi.

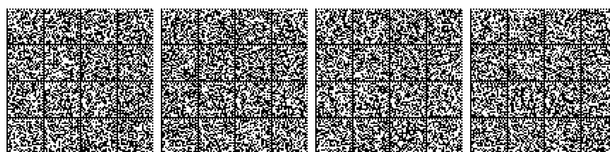
Art. 3.

All'etichettatura delle due specie «Ruvettus pretiosus» e «Lepidocybium flavobrunneum» contenute nell'allegato elenco, viene applicato il disposto del Regolamento (CE) 853/2004 Allegato III, Sezione VIII - Prodotti della pesca, Capitolo V - Norme sanitarie per i prodotti della pesca, punto E - Tossine nocive per la salute umana, in base al quale è stabilito, tra l'altro, che 'i prodotti della pesca freschi, preparati, congelati e trasformati appartenenti alla famiglia delle Gempylidae, in particolare il Ruvettus pretiosus e il Lepidocybium flavobrunneum, possono essere immessi sul mercato solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devono essere opportunamente etichettati al fine di informare i consumatori sulle modalità di preparazione o cottura e sul rischio connesso alla presenza di sostanze con effetti gastrointestinali nocivi'.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN



ALLEGATO

PESCI

Ordine	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Demonimazione**
Anguilliformes	Muraenesocidae	Muraenesox talabonoides	Murena asiatica
Atheriniformes	Atherinopsidae	*Odontesthes regia*	Pesce re del Pacifico
Beloniformes	Exocotidae	*Cheilopogon atrisignis*	Pesce volante indopacifico
Carcharhiniformes	Carcharhinidae	*Carcharhinus falciformis*	Squalo setoso
Carcharhiniformes	Leptochariidae	*Leptocharias smithii*	Palombo atlantico
Carcharhiniformes	Triakidae	*Mustelus canis*	Palombo atlantico
Clupeiformes	Clupeidae	*Anodontostoma chacunda*	Alosa asiatica
Clupeiformes	Clupeidae	*Corica soborna*	Spratto asiatico
Clupeiformes	Clupeidae	*Escualosa thoracata*	Sardina asiatica
Clupeiformes	Clupeidae	*Gudusia chapra*	Alosa asiatica
Clupeiformes	Clupeidae	*Hilsa ilisha*	Alosa asiatica
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella longiceps*	Alaccia indopacifica
Cypriniformes	Cobitidae	*Lepidocephalichtys guntea*	Ghiozzo asiatico
Cypriniformes	Cyprinidae	*Amblypharyngodon atkinsonii*	Carpa asiatica
Cypriniformes	Cyprinidae	*Catla catla o Gibelion catla*	Carpa asiatica
Cypriniformes	Cyprinidae	*Cirrhinus mrigala*	Aspio asiatico
Cypriniformes	Cyprinidae	*Cirrhinus reba*	Aspio asiatico
Cypriniformes	Cyprinidae	*Ctenopharingodon idella*	Carpa erbivora
Cypriniformes	Cyprinidae	*Oxygaster bacaila*	Carpa asiatica
Cypriniformes	Cyprinidae	*Puntius sarana*	Savetta asiatica
Cypriniformes	Cyprinidae	*Puntius sophore*	Savetta asiatica
Gadiformes	Gadidae	*Micromesistius australis*	Melù australe
Gadiformes	Gadidae	*Theragra chalcogramma*	Merluzzo d'Alaska o Pollack d’Alaska *
Gadiformes	Macrouridae	*Coryphaenoides rupestris*	Granadiere atlantico
Gadiformes	Moridae	*Salilota australis*	Musdea australe
Osmeriformes	Osmeridae	*Mallotus villosus*	Mallotto
Osteoglossiformes	Notopteridae	*Chitala ornata*	Pesce lama asiatico
Osteoglossiformes	Notopteridae	*Notopterus notopterus*	Pesce lama asiatico
Perciformes	Anarhichadidae	*Anarhichas minor*	Pesce lupo
Perciformes	Carangidae	*Alepes djedaba*	Carango indopacifico
Perciformes	Carangidae	*Megalaspis cordyla*	Carango asiatico
Perciformes	Carangidae	*Parastromateus niger*	Pampo nero
Perciformes	Carangidae	*Parona signata*	Leccia atlantica
Perciformes	Carangidae	*Seriola quinqueradiata*	Ricciola del Pacifico
Perciformes	Channidae	*Channa punctatus*	Testa di serpente
Perciformes	Channidae	*Channa striatus*	Testa di serpente
Perciformes	Cheilodactylidae	*Cheilodactylus bergi*	Castagnola sudamericana
Perciformes	Cichlidae	*Etroplus suratensis*	Tilapia
Perciformes	Cobitidae	*Botia hymenophysa*	Cobite asiatico
Perciformes	Eleginopsidae	*Eleginops maclovinus*	Robalo
Perciformes	Eleotridae	*Oxyeleotris marmoratus*	Gobide asiatico
Perciformes	Gempylidae	*Lepidocybium flavobrunneum*	Tirsite o ruvetto
Perciformes	Gempylidae	*Ruvettus pretiosus*	Tirsite o Ruvetto
Perciformes	Gobiidae	*Apocryptes bato*	Ghiozzo asiatico
Perciformes	Gobiidae	*Glossogobius giuris*	Ghiozzo indopacifico
Perciformes	Gobiidae	*Taenioides cirratus*	Ghiozzo asiatico
Perciformes	Haemulidae	*Pomadasys maculatus*	Grugnolo indopacifico



Perciformes	Labridae	*Labrus merula*	Tordo nero
Perciformes	Lactariidae	*Lactarius lactarius*	Lattario
Perciformes	Lateolabracidae	*Lateolabrax japonicus*	Spigola giapponese
Perciformes	Lutianidae	*Pristipomoides multidens*	Lutiano
Perciformes	Luvaridae	*Luvarus imperialis*	Luvaro imperiale
Perciformes	Mugilidae	*Mugil corsula o Rhinomugil corsula*	Cefalo asiatico
Perciformes	Nandidae	*Nandus nandus*	Nando asiatico
Perciformes	Nototheniidae	*Patagonotothen ramsayi*	Moro atlantico
Perciformes	Ophidiidae	*Ophidion barbatum*	Galletto
Perciformes	Osphronemidae	*Colisa fasciatus*	Colisa asiatica
Perciformes	Polynemidae	*Polydactylus indicus*	Polidattilo asiatico
Perciformes	Polynemidae	*Polynemus paradiseus*	Siluro asiatico
Perciformes	Sciaenidae	*Cynoscion virescens*	Ombrina atlantica
Perciformes	Sciaenidae	*Johnius carutta*	Corvina indiana
Perciformes	Sciaenidae	*Pama pama*	Pama asiatico
Perciformes	Sciaenidae	*Pogonias cromis*	Ombrina atlantica
Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus guttatus*	Maccarello asiatico
Perciformes	Serranidae	*Cephalopholis fulva*	Cernia atlantica
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus costae*	Cernia dorata
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus fuscoguttatus*	Cernia indopacifica
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus lanceolatus*	Cernia indopacifica
Perciformes	Sillaginidae	*Sillago domina*	Sillago
Perciformes	Sparidae	*Dentex maroccanus*	Dentice marocchino
Perciformes	Sparidae	*Diplodus argenteus*	Sarago atlantico
Perciformes	Sparidae	*Pagellus affinis*	Pagello indiano
Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena jello*	Barracuda indopacifico
Perciformes	Stromadeidae	*Pampus argenteus*	Fieto argenteo o pampo argenteo
Perciformes	Trichiuridae	*Trichiurus savala*	Pesce coltello asiatico
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus cadenati*	Lingua atlantica
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus canariensis*	Lingua atlantica
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus senegalensis*	Lingua atlantica
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Paraplagusia bilineata*	Lingua indopacifica
Pleuronectiformes	Paralicthydae	*Syacium micrurum*	Zanchetta atlantica
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Hippoglossoides elassodon*	Passera del Pacifico
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Lepidopsetta polyxystra*	Passera del Pacifico
Pleuronectiformes	Soleidae	*Dicologlossa hexophthalma*	Sogliola atlantica
Rajiformes	Rajidae	*Atlantorajia cyclophora*	Razza atlantica
Rajiformes	Rajidae	*Leucoraja ocellata*	Razza Nord atlantica
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Sebastes alutus*	Scorfano del Pacifico
Scorpaeniformes	Triglidae	*Lepidotrigla microptera*	Gallinella rossa del pacifico
Siluriformes	Bagridae	*Mystus aor*	Siluro asiatico
Siluriformes	Bagridae	*Mystus gulio*	Siluro asiatico
Siluriformes	Bagridae	*Mystus multiradiatus*	Siluro asiatico
Siluriformes	Bagridae	*Mystus nemurus*	Siluro asiatico
Siluriformes	Bagridae	*Mystus tengara*	Siluro asiatico
Siluriformes	Bagridae	*Rita rita*	Siluro asiatico
Siluriformes	Heteropneustidae	*Heteropneustes fossilis*	Siluro asiatico
Siluriformes	Schilbeidae	*Ailia coila*	Pece gatto asiatico
Siluriformes	Schilbeidae	*Eutropiichthys vacha*	Pece gatto asiatico



Siluriformes	Schilbeidae	*Neotropius acutirostris*	Pesce gatto asiatico
Siluriformes	Schilbeidae	*Pseudeutropius acutirostris*	Pesce gatto asiatico
Siluriformes	Siluridae	*Kryptopterus limpok*	Siluro asiatico
Siluriformes	Siluridae	*Ompok padba*	Siluro asiatico
Siluriformes	Siluridae	*Wallago attu*	Siluro asiatico
Squaliformes	Squalidae	*Centrophorus granulosus*	Spinarolo sagrì
Synbranchiformes	Mastacembelidae	*Macrognathus aculeatus*	Galletto asiatico
Synbranchiformes	Mastacembelidae	*Mastacembelus armatus*	Galletto asiatico
Torpediformes	Torpedinidae	*Torpedo marmorata*	Torpedine marmorata
Zeiformes	Zeidae	*Zeus capensis*	Pesce S. Pietro sudafricano

* modifica la denominazione dell'allegato al dm 31/1/2008

11A00356



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modifiche;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Vista la nota n. TE/P20100014600 del 27 ottobre 2010, con la quale la società Terna S.p.a. ha comunicato di aver sottoscritto, in data 22 ottobre 2010, due contratti, rispettivamente con la società SET Distribuzione S.p.a e con la società Dolomiti Energia S.p.a., per l'acquisizione da parte della stessa Terna S.p.a. di due porzioni di rete di distribuzione in alta tensione, costituite dalle linee elettriche e dagli stalli, comprensivi delle apparecchiature accessorie, di cui all'Allegato A;

Considerato che la Terna S.p.a. ha chiesto l'inserimento nell'ambito della rete di trasmissione nazionale di tali porzioni di rete in alta tensione;

Visto il provvedimento n. 21818, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato, nella seduta del 17 novembre 2010, di non procedere all'avvio dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la deliberazione 9 dicembre 2010 - PAS 33/10, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha espresso parere favorevole in merito al possibile ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale derivante dalla suddetta acquisizione;

Considerato che l'inserimento nella rete di trasmissione nazionale delle porzioni di rete di distribuzione in alta tensione oggetto della suddetta acquisizione da parte di Terna S.p.a. apporterà alla rete in alta tensione dell'area molteplici benefici in relazione sia alle attività di sviluppo della rete sia alla sicurezza e alla continuità del servizio elettrico, primi fra tutti l'interoperabilità fra le reti ed il loro sviluppo coordinato;

Ritenuto che l'ampliamento della rete di trasmissione nazionale debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte di Terna S.p.a. delle citate porzioni di rete di distribuzione in alta tensione di proprietà delle società SET Distribuzione S.p.a e Dolomiti Energia S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica

1. L'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica è modificato con l'inserimento in essa degli elementi di rete individuati nell'allegato A al presente decreto.

2. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione da parte di Terna S.p.a. delle citate porzioni di rete di distribuzione in alta tensione di proprietà delle società SET Distribuzione S.p.a e Dolomiti Energia S.p.a.

3. La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.a., a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 2.

Voltura di atti amministrativi

1. A far data dall'efficacia dell'atto di acquisizione delle porzioni di rete di distribuzione in alta tensione di proprietà delle società SET Distribuzione S.p.a e Dolomiti Energia S.p.a., le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, concernenti le porzioni di rete medesime e già intestati alle società proprietarie delle stesse si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore della società Terna S.p.a.

Art. 3.

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete

1. La società Terna S.p.a. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI



ALLEGATO "A"

Consistenza elettrodotti AT di SET Distribuzione

Linee SET a 132 kV					
Denominazione	N° terna	Identificativo	Lunghezza tot. (km)	tratto "semplice terna" (km)	tratto "doppia terna" (km)
STORO CP - STORO CENTRALE	075	28.075	0,045	0,045	
ARCO - DRO	101	28.101	11,134	11,134	
LA ROCCA - GIUSTINO	103	28.103	15,733	15,733	
TRENTO SUD - TRENTO NORD (TRENTO SUD-SOST. 4)	111	28.111	5,918	5,918	
		Totali linee 132 kV (km)	32,83	32,83	0

Linee SET a 60 kV					
Denominazione	N° terna	Identificativo	Lunghezza tot. (km)	tratto "semplice terna" (km)	tratto "doppia terna" (km)
BORGO VALSUGANA - CALDONAZZO cd STET GUIZZA e STET BRAZZANIGA	122	29.122	26,018	5,273	20,745
STET BRAZZANIGA e POZZOLAGO EDISON	124	29.124	11,337	11,317	0,02
BORGO VALSUGANA - SCURELLE 1	109	29.109	4,745		4,745
BORGO VALSUGANA - SCURELLE 2	110	29.110	4,745		4,745
BORGO VALSUGANA - TRENTO P.TE S. GIORGIO cd CALDONAZZO	123	29.123	37,416	16,691	20,725
CALDONAZZO - ARSIERO	126	59.126	8,564	8,564	
NEMBIA - S. MASSENZA	853	59.853	6,353	6,353	
S. MASSENZA - DRO CP cd ITALCEMENTI SARCHE	105	59.105	13,343	13,343	
SCURELLE - CARZANO	837	59.837	2,102	1,112	0,99
SCURELLE - COSTABRUNELLA	838	59.838	14,244	13,254	0,99
SCURELLE - GRIGNO cd GRIGNO CP	836	59.836	10,011	10,011	
		Totali linee 60 kV (km)	138,878	85,918	52,96

Totale complessivo linee 130 e 60 kV (km)	171,708	118,748	52,96



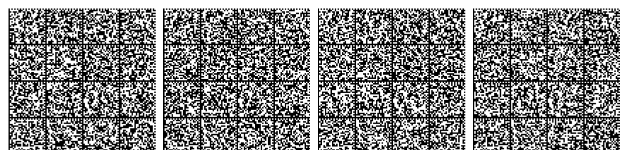
Consistenza elettrodotti AT di Dolomiti Energia

Linee Dolomiti Energia a 132 kV					
Denominazione	**N° terna**	**Identificativo**	**Lunghezza tot. (km)**	**tratto "semplice terna" (km)**	**tratto "doppia terna" (km)**
LIZZANA - PISTA	L100		2,41	2,41	
		Totali linee 132 kV (km)	**2,41**	**2,41**	**0**



CONSISTENZA STAZIONI SET Distribuzione

STAZIONE	ELEMENTO	COMPONENTE	NUMERO COMPONENTI
ARCO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore 1 longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore 2 longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
		Sezionatore stallo TR giallo	1
	STALLO DRO T.101	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO LIZZANA T.778	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO ARCO BLINDATO T.562	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
AVIO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
	STALLO RIVOLI.T.607	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO ARCO cd MORI T.606	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
DRO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo disponibile	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
	STALLO ARCO T.101	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO SANTA MASSENZA CP T.105	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
MOENA (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO PREDAZZO T.587	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	



CONSISTENZA STAZIONI SET Distribuzione

		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	2
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO CENCENIGHE cd MOLINO T.571	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	BY-PASS T.571-T-587	Sezionatore	1
MONCLASSICO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO TASSULLO T.666	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO OSSANA T.554	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
OSSANA (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO COGOLO T.553	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO MONCLASSICO T.554	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
SANTA MASSENZA CP (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
	STALLO DRO T.105 (MCI ABB)	Interruttore AT	1
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVI)	3
	STALLO NAVE T.807 (MCI ABB)	Interruttore AT	1
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVI)	3
	BY-PASS T.807-T-105	Sezionatore	1
SAN MICHELE (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO PONTE SAN GIORGIO cd AIR MEZZOLOMBARDO T.620	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	



CONSISTENZA STAZIONI SET Distribuzione

		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO SEPR ITALIA T.626	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO SAN FLORIANO T.659	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
STORO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO VOBARNO T.694	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO LA ROCCA T.601	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO CENTRALE STORO T.075	Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
		Connessioni AT in tubo	
	BY-PASS T.694-T.601	Sezionatore	1
TASSULLO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO TAIO T.595	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO MONCLASSICO T.666	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
TRENTO PONTE S.GIORGIO (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO TRENTO SUD T.760	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3



CONSISTENZA STAZIONI SET Distribuzione

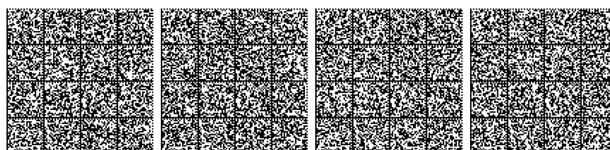
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO SAN MICHELE cd AIR T.620	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
VARENA (TN)	SBARRA 132 kV	Sistema di sbarre AT in tubo	1
		Sezionatore longitudinale di sbarra	1
		Sezionatore stallo TR rosso	1
		Sezionatore stallo TR verde	1
	STALLO ORA T.599	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	STALLO PREDAZZO T.597	Interruttore AT	1
		Armadio ASC di stallo	1
		Connessioni AT in tubo	
		Sezionatore di Sbarra	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Bobine OCV	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
		Trasformatore di tensione (TVC)	3
	BY-PASS T.599-T-597	Sezionatore	1
VISINTAINER (TN)	STALLO BRAZZANIGA 122	Sezionatore	1
	STALLO BORGO VALSUGANA cd LEVICO 122	Sezionatore	1
	STALLO CALDONAZZO 122	Sezionatore	1
	STALLO PONTE SAN GIORGIO 123		
	STALLO BORGO VALSUGANA 123	Sezionatore	1
	STALLO CALDONAZZO 123	sezionatore	1



CONSISTENZA STAZIONI DOLOMITI ENERGIA

STAZIONE	ELEMENTO	COMPONENTE	NUMERO COMPONENTI
LIZZANA (TN)	SBARRE 132 kV	Sistema di N° 2 sbarre AT in corda	1
		Sezionatore sbarra A stallo disponibile	1
		Sezionatore sbarra B stallo disponibile	1
		Sezionatore sbarra A stallo TR rosso	1
		Sezionatore sbarra B stallo TR rosso	1
		Sezionatore sbarra A stallo TR verde	1
		Sezionatore sbarra B stallo TR verde	1
		Sezionatore sbarra A stallo TR giallo	1
		Sezionatore sbarra B stallo TR giallo	1
		Sezionatore sbarra A stallo TR blu	1
		Sezionatore sbarra B stallo TR blu	1
		Trasformatore di corrente (TA) sbarra B	3
		Trasformatore di tensione (TVI) sbarra B	3
		Armadio misure	1
	STALLO BUSSOLENGO T.741	Interruttore AT	1
		Connessioni AT in corda	
		Sezionatore di sbarra B	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
	STALLO ARCO T.778	Interruttore AT	1
		Connessioni AT in corda	
		Sezionatore di sbarra B	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
	BY-PASS T.741-T-778	Sezionatore	1
	STALLO PISTA T.100	Interruttore AT	1
		Connessioni AT in corda	
		Sezionatore di sbarra A	1
		Sezionatore di sbarra B	1
		Sezionatore di linea con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3
	STALLO CET - MASO CORONA 55A e SAN COLOMBANO 55B	Interruttore AT	1
		Connessioni AT in corda	
		Sezionatore di sbarra A	1
		Sezionaztore di linea	1
		Sezionatore di linea 55A con lame di terra	1
		Sezionatore di linea 55B con lame di terra	1
		Trasformatore di corrente (TA)	3

11A00232



CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 7 dicembre 2010, n. **40**.

Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013.

PREMESSA

Oggetto del presente documento sono i costi sostenuti con riferimento agli affidamenti diretti ad enti in house, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Programmi Operativi Nazionali (PON), a parziale modifica di quanto disposto dalla Circolare n. 2 del 02 Febbraio 2009.

L'art. 56, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici.

Nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione dei Fondi strutturali nel periodo di programmazione 2007-2013, allo Stato Membro spetta, inoltre, il compito di fornire alla Commissione Europea informazioni in relazione alle norme di ammissibilità stabilite a livello nazionale e applicabili ai Programmi Operativi.

Le voci ammissibili sono state delineate sulla base dei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 (GUUE, L 210 del 31/07/2006) e n. 1081/2006 (GUUE, L 210 del 31 luglio 2007) e del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" (GU, n. 294 del 17 dicembre 2008).

Destinatari del presente documento sono gli enti in house.

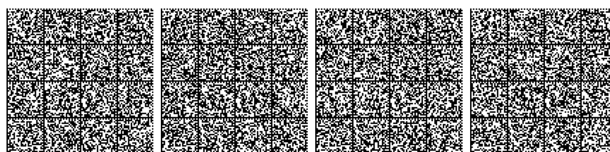
PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le risorse devono essere amministrate secondo ***principi di sana gestione contabile*** (Regolamento (CE) n. 1083/2006; art. 48, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1605/2002).

L'Autorità di Gestione è tenuta a :… *"garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di* ***contabilità separata*** *o una* ***codificazione contabile adeguata*** *per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali"* (vds. art 60, lett. d, del Regolamento (CE) n. 1083/06)**.**

"tutte le dichiarazioni di spesa includono,…, l'ammontare totale di spese ammissibili,…, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni…le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente" (vds. art. 78, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/06).

"Se un'operazione riceve un finanziamento nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo…il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento" (art. 8, comma 4, Regolamento (CE) n. 1828/2006).



In generale, un costo per essere ammissibile deve essere:

- ***pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili***

"una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi, soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità…" (art. 56, comma 3, Regolamento (CE) n. 1083/06 di cui alle priorità contemplate nell'art. 3, Regolamento (CE) n. 1081/06).

- ***effettivo***

"L'Autorità di Gestione ... è tenuta a:…Verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni ..." (art. 60, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/2006);

"…i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilate alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purchè: …l'ammontare delle spese sia giustificato dai documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture"… (art. 56, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/2006); (le autocertificazioni)

Le verifiche che l'Autorità di Gestione è tenuta ad effettuare *"…consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali"* (art. 13, comma 2, Regolamento (CE) n. 1828/2006).

- ***Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento***

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità del Programma Operativo (art. 56, comma 1, Regolamento (CE) n. 1083/06).

- ***Comprovabile***

La documentazione relativa alle spese progettuali deve essere prodotta in originale o in copia conforme . I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizione delle prestazioni dei beni e dei servizi, il riferimento allo specifico progetto finanziato e qualora ciò non fosse possibile sarà cura dell'Ente apporre il riferimento suddetto anche attraverso dichiarazioni.

"l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture" (art. 56, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/06);

"Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente" (art 78, comma 1, Regolamento (CE) n. 1828/06)

"… La spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;…" (art. 16, comma 2, lettera b, Regolamento (CE) n. 1828/2006).



> ➢ ***Tracciabile***
>
> Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore a euro 1.000,00 si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta soglia.

> ➢ ***Legittimo***
>
> I costi per essere considerati ammissibili devono essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi strutturali (art. 60, lettera b, Regolamento (CE) n. 1083/06; art. 61, lettera b.ii, Regolamento (CE) n. 1083/2006; art. 16, comma 2, lettera c, Regolamento (CE) n. 1828; DPR n. 196 del 3 ottobre 2008,) e alle altre norme comunitarie e nazionali pertinenti.

> ➢ ***Contabilizzato***
>
> I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Amministrazione.
>
> A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili è obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti o documentazione analoga idonea a dimostrare che il bene sia ammortizzabile (art. 60, lettera d, Regolamento (CE) n. 1083/06).

> ➢ ***Contenuto nei limiti autorizzati***
>
> I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di approvazione dei progetti.

VOCI DI SPESA - VARIAZIONI.

Sono consentite variazioni, senza alcun limite percentuale, all'interno delle macrovoci di spesa.

Sono consentite autonome variazioni tra le macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20%. Tali variazioni non necessitano di autorizzazione, ma vanno in ogni caso comunicate all' Autorità di Gestione.

Gli scostamenti tra le macrovoci superiori al 20% devono essere comunicati all'Autorità di Gestione con le relazioni di attività trimestrali o con comunicazioni successive, che dovranno pervenire antecedentemente alla domanda di rimborso. In ogni caso, per tali scostamenti l'Ente beneficiario dovrà produrre all'Autorità di Gestione dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorità di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate. L'Autorità di Gestione provvederà a comunicare all'Ente l'approvazione delle variazioni superiori al 20% e ad autorizzare l'inserimento dei dati modificati nel sistema informativo SIGMA.

Qualora le domande di rimborso e i documenti giustificativi inviati dall'Ente risultino essere difformi rispetto a quanto dichiarato nei piani finanziari approvati, nelle relazioni di attività o nelle comunicazioni successive ed all'approvazione dall'Autorità di Gestione, il sistema informativo SIGMA non consentirà l'inserimento dei dati delle variazioni superiori al 20%.



Le predette variazioni non dovranno comportare cambiamenti per quanto riguarda la natura delle azioni, le caratteristiche di merito nei progetti approvati e l'importo complessivo del piano di attività approvato.

AFFIDAMENTO

1) BENEFICIARIO

L'Ente in house, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, è beneficiario in quanto organismo o impresa pubblica o privata che fornisce il bene, il servizio o la prestazione ed è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

2) AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI TERZI

2.1) Principi generali e definizioni

Il beneficiario responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione.

Nell'ambito dell'affidamento rientrano tutte le ipotesi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi, forniture e servizi.

Il ricorso ad affidamenti a soggetti terzi deve essere espressamente previsto nei Piani di Attività e nel Piano Finanziario approvati. Qualora, successivamente all'approvazione dei Piani, sorga l'esigenza di ricorrere ad affidamenti a soggetti terzi, l'Ente in house provvederà ad integrare il Piano Finanziario, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione. L'Ente in house dovrà dare conto dell'esito delle procedure di selezione, nonché dell'andamento delle attività e dei prodotti, nelle relazioni trimestrali.

In caso di affidamenti di attività a soggetti terzi, l'ente in house è obbligato al rispetto della normativa nazionale sui contratti pubblici (D.lgs. 163/2006 cd. Codice degli appalti), delle disposizioni dei Regolamenti Comunitari n. 1083/2006, n. 1081/2006 e n. 1828/2006 e successive modificazioni, dei Regolamenti interni dell'Ente, nonché al rispetto dei principi trasversali del PON e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista. Ove applicabile è fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

In caso di acquisizione di forniture o servizi, il contratto stipulato tra ente beneficiario e soggetto terzo sarà dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni forniture/servizi. Inoltre, dovrà contenere una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi (comprese le relazioni/reports dei soggetti terzi se l'oggetto della prestazione è immateriale).

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni .

In sede di verifica dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure.



2.2) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare in questo ambito:

- il noleggio di attrezzature;
- l'acquisto di spazi pubblicitari;
- le spese di organizzazione per l'espletamento di corsi, convegni, mostre e altre manifestazioni;
- la stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;
- le traduzioni e interpretariato;
- il facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- l'acquisto di materiale didattico;
- l'acquisto di cancelleria;
- l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici o degli automezzi;
- accesso a banche dati;
- abbonamenti, pubblicazioni.

In questi casi non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione e la spesa è ammissibile per la sola parte di pertinenza al progetto.
Il beneficiario, oltre ad attenersi alle procedure previste al paragrafo 4.4 della Circolare n. 2 del 02 Febbraio 2009, si assicura comunque che il fornitore del servizio dimostri il rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.) e provvede ad acquisire la visura camerale per accertare lo stato dell'impresa (es. informazioni patrimoniali, sedi, procedure concorsuali e di scioglimento, soci e titolari di altre cariche, ecc.).

3) SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del riconoscimento della spesa, l'ente in house deve presentare piani di attività annuali o pluriennali secondo le modalità definite in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Ente in house deve gestire le risorse attraverso un sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale .
Tale sistema deve, altresì, consentire di dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attività svolte nell'ipotesi in cui l'ente in house non utilizzi la modalità della dichiarazione forfetaria di tale tipologia di costi.
L'Ente in house deve predisporre gli atti necessari e conservare in originale (con le modalità stabilite dalla normativa nazionale) la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive, eseguendo una raccolta ordinata ed archiviando la menzionata documentazione con modalità finalizzate ad agevolare l'attività di controllo. Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti giustificati relativi alle spese sostenute devono essere conservati in originale e tenuti a disposizione, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare all'Ente in house l'avvenuta erogazione del saldo.

Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di costi ammissibili maggiormente ricorrenti:

A) <u>SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE</u>

I costi reali si distinguono in costi "diretti" ed "indiretti".

I costi sono "diretti" quando direttamente connessi ai progetti, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali.

A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più progetti. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o parziale, l' Ente in house deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.



I costi sono “indiretti" quando non sono o non possono essere direttamente connessi ai progetti, in quanto riconducibili alle attività generali dell’Ente in house. Sono costi per i quali, non essendo possibile determinare con precisione l’ammontare attribuibile al progetto, l’imputazione verrà effettuata attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti, nel caso in cui si optasse per i costi indiretti su base forfettaria ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

L’utilizzo del metodo forfettario resta tuttavia subordinata alla determinazione, da parte dell’Autorità di Gestione, così come previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 196/2008.

A.1) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie

Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti beneficiari utilizzate per la realizzazione delle attività progettuali. I relativi costi e canoni possono essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali, per piano di attività, alla durata progettuale e alla quota d’uso e di superficie effettivamente utilizzate. In tale ambito è riconoscibile esclusivamente la manutenzione ordinaria e quella straordinaria per la quota di ammortamento ordinaria.

Ammortamento

L’ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro e successive modifiche);
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale e alla effettiva superficie utilizzata per l’attività progettuale;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- quietanza delle fatture ;
- contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone iniziale e successivi aggiornamenti;
- contratto del servizio di pulizia, di vigilanza locali e relativi aggiornamenti;
- prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci (locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario;
- prospetto dettagliato delle fatture sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario per piano di attività.
- metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell’imputazione pro-quota del costo al progetto

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.



A.2) <u>Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature</u>

In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprietà, noleggiate e in leasing.

Leasing

Il leasing, è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio).

Per la specifica disciplina si rimanda all'art. 8 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

Ammortamento

L'ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.

L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti, in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 31/12/1988 del Ministero del Tesoro);
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene nell'attività stessa;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente.

Manutenzione

E' ammissibile il costo della manutenzione ordinaria e la straordinaria per la quota di ammortamento ordinaria, effettuata in funzione dell'operazione cofinanziata, tenendo conto degli ordinari parametri e criteri di imputazione.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- quietanza delle fatture;
- prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi della fattura, la categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° ecc.), la quota e l'importo di ammortamento, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico;
- libro dei cespiti ammortizzabili o altra documentazione equivalente;
- documentazione prevista dalle procedure di affidamento;
- prospetto dei beni in leasing e in locazione con descrizione del bene, del locatore, del costo complessivo e di quello capitale di vendita;
- contratti di locazione o di leasing completi della descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo di acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone;
- dichiarazione del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici.
- metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.



Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A.3) Acquisto di materiale ed attrezzature

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del Fondo Sociale Europeo le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni".

Diversamente sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 comma 3, lett. c, del Regolamento (CE) n. 1081/2006).

La spesa per l'acquisto di materiale di consumo concernente sia le attività progettuali che le attività a carattere amministrativo (spese generali) è invece ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- quietanza delle fatture;
- prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale di consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci (cancelleria, stampati, fotocopie, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

In linea con quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e coerentemente con le disposizioni contenute nei Programmi Operativi, in caso di applicazione del principio di flessibilità l'Autorità di Gestione può definire nei propri dispositivi le condizioni e le modalità di riconoscimento della spesa per l'acquisto di beni mobili e immobili.
In tale caso, nel rispetto dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento (CE) 1081/2006, si applicano le norme di ammissibilità della spesa enunciate all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al FESR e le disposizioni stabilite nel DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

A.4) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento

I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.



Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- quietanza delle fatture;
- prospetto delle fatture di pagamento con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario.
- metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

Considerata la periodicità con cui vengono emesse le bollette di pagamento per le utenze (luce, gas, ecc…) deve essere possibile la loro imputazione considerando in primis il periodo di riferimento.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A.5) Posta, telefono e collegamenti telematici

Tra le spese postali sono riconoscibili, per il periodo di durata del piano di attività realizzate: spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, eventuale costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogamente alle spese postali, le spese telefoniche e di collegamento telematico possono essere riconosciute per il periodo di durata del piano di attività In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Non sono in alcun caso riconoscibili le spese relative alle schede prepagate ed alle ricariche telefoniche per telefoni cellulari.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- fatture e percentuale di imputazione del costo a sistema.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- quietanza delle fatture;
- prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate suddiviso in sottovoci (posta, valori bollati, telefono) sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario;
- metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.

Considerata la periodicità con cui vengono emesse le bollette di pagamento per le utenze (telefono ecc…) deve essere possibile la loro imputazione considerando in primis il periodo di riferimento.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.



B) SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE

B.1) Personale interno – Retribuzione ed oneri

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno (dipendenti) assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Quanto indicato nei documenti giustificativi inviati a corredo delle spese oggetto dei controlli on desk deve trovare riscontro nelle registrazioni a libro unico del lavoro, se l'obbligo di istituzione è previsto dalla legge, nei cedolini paga e nei documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e degli oneri fiscali.

Ai fini della contabilizzazione della spesa, deve essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che è rapportato all'effettivo numero di mesi/giorni/ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Tale costo interno deve essere determinato tenendo conto del costo mensile/giornaliero/orario del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto, per il numero dei mesi/giorni/ore lavorativi previsti dal contratto.

Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall'ente e/o di necessità dettate dal sistema di rilevazione dei costi da trasmettere all'Autorità di Gestione ai fini dei pagamenti intermedi, si deve fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al CCNL e/o CCAL, tenendo presente che nel computo del costo mensile/giornaliero/orario ordinario deve essere escluso ogni emolumento *ad personam* (indennità di trasferta, lavoro straordinario, premi di varia natura, ecc.).

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti soltanto nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti nell'ambito della specifica operazione e purché debitamente autorizzati.

In ogni caso i *cd. Benefit* potranno essere considerati riconoscibili, soltanto se previsti per la totalità dei dipendenti, in virtù della contrattazione collettiva, aziendale o di regolamentazione interna all'Ente, previa comunicazione all'Autorità di Gestione.

Le ore lavorative del personale interno non svolte per causa di varia natura, accertata la legittimità dell'assenza in virtù della normativa nazionale e del contratto collettivo di lavoro, potranno essere riconosciute nella misura in cui le relative spese siano state effettivamente sostenute dall'Ente. Sono, pertanto, esclusi tutti i casi in cui gli Enti sostengano spese successivamente rimborsate dall'Inps.

Gli emolumenti arretrati possono essere riconosciuti, purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica, rientrante comunque nella programmazione 2007-2013.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- riepiloghi complessivi del costo lordo del lavoro o documentazione equipollente, distinti per dipendente, con indicazione delle singole voci di costo riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale, locale e aziendale, del progetto e delle ore lavorate con contestuale autocertificazione del Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente che attesti:
    - il pagamento delle voci della retribuzione;
    - il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sia a carico dell'ente sia a carico del dipendente;



    - il versamento degli oneri fiscali, sia a carico dell'Ente sia a carico del dipendente;
    - le modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto e della tredicesima.
- relazione trimestrale di attività o documentazione equipollente, da produrre in forma cartacea o su supporto elettronico, contenente:
    - la descrizione dello stato di avanzamento dell'attività rispetto al cronoprogramma e la dichiarazione del Responsabile di progetto attestante l'effettiva imputazione del personale al progetto, nella percentuale dichiarata.
    - la descrizione dello stato di avanzamento nella realizzazione dei prodotti previsti (che dovranno altresì essere allegati);
    - la comunicazione delle eventuali variazioni di spesa superiori al 20% rispetto al piano finanziario e la conseguente dichiarazione di assunzione di responsabilità di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorità di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate;
    - la comunicazione degli affidamenti a soggetti terzi;

A titolo esemplificativo si allegano alla presente Circolare i format, che costituiscono Allegato 1 e Allegato 2, cui dovranno attenersi gli Enti in house per la compilazione dei riepiloghi del costo lordo del lavoro e della relazione trimestrale. Il format del riepilogo del costo lordo del lavoro di cui all'Allegato 1, individua il contenuto minimo del prospetto che l'Ente è tenuto ad elaborare e dovrà essere aggiornato in occasione di eventuali modifiche della contrattazione collettiva nazionale, locale o aziendale.

L'Autorità di Gestione provvederà trimestralmente a verificare la mancata iscrizione a ruolo di crediti relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico degli Enti in house.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- libro unico, laddove la normativa nazionale ne preveda l'istituzione;
- cedolini stipendi quietanzati con mandati di pagamento o estratti conto;
- modelli DM10 ed altri documenti attestanti i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- ricevute per le ritenute fiscali;
- copia del contratto collettivo aggiornato, applicato dall'Ente;
- documentazione attestante il versamento dei premi Inail;
- documentazione attestante la modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto e di accantonamento della tredicesima.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

B.2) <u>Personale esterno – Retribuzione ed oneri</u>

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno utilizzato dai beneficiari e finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Forme contrattuali: La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico: o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività.



Contratto di collaborazione: rientrano in tale fattispecie le collaborazioni a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 276/03 e le collaborazioni coordinate e continuative nelle ipotesi disciplinate dall'art. 61, comma 3, del D.lgs. 276/03.

Contratto di prestazione d'opera occasionale: in tale fattispecie rientrano le prestazioni di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ovvero le prestazioni di lavoro per le quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro (art. 61, comma 2, del D.lgs. 276/03).

Contratto di prestazione d'opera autonoma professionale: rientrano in tale fattispecie le prestazioni rese ai sensi dell'art. 2222 C.c. da soggetti iscritti in appositi albi professionali.

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- riepiloghi complessivi del costo lordo del lavoro o documentazione equipollente, distinti per singolo collaboratore, delle ore/giorni/mese di lavoro, del compenso e degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali, con contestuale autocertificazione del Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente che attesti:
- la coerenza del compenso attribuito al collaboratore con le fasce di costo stabilite dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il rispetto del limite massimo dei compensi riconoscibili, in relazione alla natura ed alla durata dell'attività svolta, (fissato in euro 5.000,00 al mese, al lordo di Irpef ed al netto dei contributi previdenziali dovuti, per ogni singolo collaboratore);
- relazione trimestrale di attività o documentazione equipollente, da produrre in forma cartacea o su supporto elettronico, contenente:
    - la descrizione dello stato di avanzamento dell'attività rispetto al cronoprogramma e la dichiarazione del Responsabile di progetto attestante l'effettiva imputazione del personale al progetto, nella percentuale dichiarata.
    - la descrizione dello stato di avanzamento nella realizzazione dei prodotti previsti (che dovranno altresì essere allegati);
    - la comunicazione delle eventuali variazioni di spesa superiori al 20% rispetto al piano finanziario e la conseguente dichiarazione di assunzione di responsabilità di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorità di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate;
    - la comunicazione degli affidamenti a soggetti terzi;

A titolo esemplificativo si allega alla presente Circolare il format che costituisce Allegato 3, cui dovranno attenersi gli Enti in house per la compilazione dei riepiloghi del costo lordo del lavoro per il personale esterno. Tale format individua il contenuto minimo del prospetto che l'Ente è tenuto ad elaborare. Con riferimento alla relazione trimestrale si fa rinvio al contenuto dell'Allegato 2.

L'Autorità di Gestione provvederà trimestralmente a verificare la mancata iscrizione a ruolo di crediti relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico degli Enti in house.



Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- specifiche lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate con le seguenti indicazioni: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle ore/giornate o laddove previsto mesi di incarico; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto, c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione e relativo compenso orario, nonché tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento con il committente nella esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
- curricula vitae individuali;
- fatture, parcelle, ricevute quietanzate, con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
- prospetto paga quietanzato per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni coordinate a progetto;
- attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
- modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;
- Denuncia Nominativa Assicurati trasmessa all'INAIL;

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

A seconda delle attività progettuali nelle quali le risorse umane sono impiegate, è necessario operare le seguenti distinzioni:

a) Personale docente

Nell'ambito del personale docente rientrano i soggetti **interni o esterni** che svolgono attività di docenza/insegnamento.

Per il **personale docente esterno** sono previste le seguenti tre fasce di livello:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. Euro 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.



Massimale di costo = max. Euro 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. Euro 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- nel caso di docenti interni si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)
- nel caso di docenti esterni si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- nel caso di docenti interni si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)
- nel caso di docenti esterni si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)
- schede corsuali riepilogative dell'attività oraria svolta;
- registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e debitamente sottoscritti da tutti i partecipanti alle attività.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

b) Tutor

Rientrano nella figura del tutor i soggetti **interni o esterni** di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula.

Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");

b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);

c) allo stage (in caso di attività stageriale prevista nell'ambito del progetto);

d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Massimali di costo per tutor esterni = max. Euro 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max Euro 50,00 per i tutor della categoria d).

Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.



Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- nel caso di tutor interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)
- nel caso di tutor esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- nel caso di tutor interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)
- nel caso di tutor esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)
- schede corsuali riepilogative dell'attività oraria svolta;
- registri di presenza/schede mobili per stage, vidimati dalla Pubblica Amministrazione referente e debitamente sottoscritti da tutti i partecipanti alle attività.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

c) Figure di coordinamento

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti **interni o esterni** che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, quali quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attività di coordinamento oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa (per le quali vds. il successivo paragrafo e), per l'attività di coordinamento svolta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera si applica il seguente parametro:

Massimale di costo = max Euro 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore.



Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- Nel caso di coordinatore interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)
- Nel caso di coordinatore esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- Nel caso di coordinatore interno si rinvia alla documentazione prevista per il personale dipendente al paragrafo B.1)
- Nel caso di coordinatore esterno si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)
- Report giornalieri sull'attività eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte . Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

d) Consulenti

Si tratta di personale esterno al beneficiario impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate in autonomia e con la diretta responsabilità e controllo del consulente, mediante utilizzo di risorse dello stesso.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per le attività di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o collaborazione coordinata e continuativa (per le quali vds. il successivo paragrafo e), sono previste le seguenti tre fasce di livello:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max. Euro 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.



Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max Euro 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 200,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Il massimale di costo rappresenta il compenso massimo attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Tale importo è cumulabile fino ad un massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o per fasi dello stesso.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una riparametrazione oraria del compenso, considerando la giornata lavorativa di sei ore.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)
- Report giornalieri sull'attività eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte . Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.



Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

e) Attività di coordinamento e di consulenza oggetto di contratti di collaborazione a progetto o di contratti a collaborazione coordinata e continuativa

Nell'ambito delle tipologie aventi ad oggetto prestazioni di coordinamento e consulenziali, va differenziato il caso in cui le stesse risultino essere oggetto di contratti di collaborazione a progetto e/o di contratti di collaborazione continuativa, poiché tali contratti si caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il coordinamento con l'organizzazione ed i fini del committente.

Nel caso di consulenze attivate mediante questa tipologia contrattuale sono previste tre fasce di livello così ripartite:

fascia A: esperti impegnati da almeno cinque anni in attività inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 3.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

fascia B: esperti impegnati da almeno tre anni in attività inerenti al settore/materia progettuale.

Massimale di costo = max Euro 2.000,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

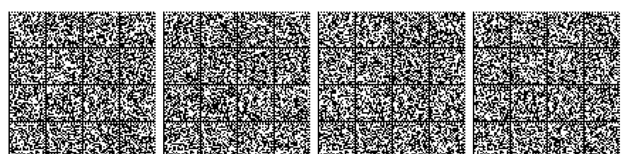
Massimale di costo = max Euro 1.200,00/mese, al lordo di Irpef, al netto della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- Si rinvia alla documentazione prevista per il personale esterno al paragrafo B.2)
- Report giornalieri sull'attività eseguita, relazioni, verbali di eventuali riunioni svolte . Il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell'attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.



In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

****

Nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto rivesta più incarichi di coordinamento, e/o di consulenza, e/o di co.co.co/co.co.pro, nell'ambito dello stesso progetto, l'importo complessivamente cumulabile a diverso titolo non può superare € 5.000,00 al mese al lordo di IRPEF e al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico del committente come previsto dai pertinenti regimi contrattuali.

B.3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno

Devono essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista, ed in misura comunque non superiore alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L. e/o CCAL.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, per l'uso del taxi o per il noleggio di autovetture, devono essere motivate dal richiedente e autorizzate dal responsabile di progetto e sono in ogni caso ammissibili nelle ipotesi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici, sciopero dei mezzi pubblici).

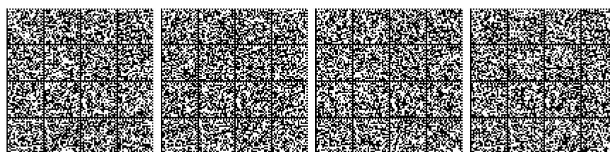
In particolare, la spesa relativa al noleggio di autovettura sarà riconoscibile, qualora l'Ente produca, a corredo della domanda di rimborso, dichiarazione del Legale Rappresentante pro tempore contenente l'indicazione dell'importo della spesa imputato a progetto e dalla quale risulti che le autovetture utilizzate sono nella disponibilità dell'intera struttura, per far fronte a precise esigenze organizzative e/o contingenti, legate, con evidente nesso di causalità, alla realizzazione delle attività approvate dall'Autorità di Gestione e finanziate dal Fondo Sociale Europeo. In ogni caso, anche in presenza dei presupposti di cui sopra ed in considerazione della mancata disponibilità di mezzi propri da parte dell'Ente, ai fini del riconoscimento della spesa, non potrà prescindersi dal rispetto del principio dell'economicità. La riconoscibilità della spesa sarà, comunque, subordinata ad un'attribuzione in quota parte sulle singole attività dell'Ente, comprese quelle istituzionali.

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo l'Ente dovrà motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi rispetto alle attività progettuali.

Nel riconoscimento delle spese per i mezzi privati, per l'uso del taxi o per il noleggio di autovetture, anche in presenza dei presupposti sopra indicati, non si può in ogni caso prescindere dalla normativa nazionale di riferimento.

Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK**:

- prospetto delle missioni con indicazione del nominativo, della destinazione, della diaria e dell'importo delle singole voci di costo imputate con attestazione della coerenza con il progetto cui è imputata la spesa in autocertificazione o documenti equipollenti.



Documentazione da produrre in sede di **VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE IN LOCO**:

- quietanze di pagamento;
- ricevute e scontrini intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto e alloggio, con indicazione, laddove pertinente, degli elementi previsti dall'art. 3 del DPR n. 696 del 21 dicembre 1996. Qualora gli scontrini o le ricevute per le spese di vitto non riportassero gli elementi di cui al predetto Decreto, è ammessa una nota spesa riepilogativa intestata al fruitore del servizio e sottoscritta in autocertificazione dallo stesso con allegati gli scontrini fiscali, dai quali sia chiaramente desumibile che gli stessi sono stati emessi a fronte di un servizio di vitto;
- trasporti su strada o rotaie: biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
- trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
- mezzo proprio: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato, del percorso, del chilometraggio e delle date di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- taxi: ricevuta con indicazione del percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione del responsabile del progetto all'uso di tale mezzo.

In sede di verifica in loco, effettuata a campione, il personale ispettivo verificherà anche la corrispondenza tra la documentazione esibita e la documentazione inviata sul sistema SIGMA a corredo della domanda di rimborso.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle procedure di selezione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il periodo antecedente all'emanazione della presente Circolare gli Enti in house devono attenersi alle istruzioni fornite dalla Direzione Generale per le Politiche, l'Orientamento e la Formazione.

Per quanto non modificato in tale sede, si rinvia integralmente alla Circolare n. 2 del 02 Febbraio 2009.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale per le politiche per l'orientamento e la formazione: MANCINI



ALLEGATO *1*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….……….. nato/a a ………………...………………………………….....………….il………………………...….. residente a………………………………..in Via……………………………………………n.…… nella sua qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* di…………………………………………… consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

PREMESSO

- che l' Ente…………………..nell'ambito della Fondo Sociale 2007-2013 PON è beneficiario dell'operazione……………………………..……
- che nella suddetta operazione risulta imputato il seguente personale interno, nella percentuale specificata nel prospetto allegato;
- che le percentuali di attribuzione rispecchiano fedelmente i mesi/ore/giorni effettivamente lavorati, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro, per ogni mese di riferimento, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante

DICHIARA

1) di aver corrisposto al personale interno imputato al progetto, di cui in premessa, le voci della retribuzione riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale, locale e aziendale;
2) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sia a carico dell'ente sia a carico del dipendente, per il personale imputato al progetto, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro che si allega al presente atto;
3) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali, sia a carico dell'ente sia a carico del dipendente, per il personale imputato al progetto, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro che si allega al presente atto;
4) di aver accantonato la quota di trattamento di fine rapporto e della tredicesima per il personale imputato al progetto, così come indicata nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro che si allega al presente atto, provvedendo a…………………………………………………...……..;
5) di aver predisposto il prospetto riepilogativo del costo del lavoro, per singolo dipendente, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale e di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, si allega copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data…………………..

IL DICHIARANTE



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL COSTO DEL LAVORO	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE	
MESE DI RIFERIMENTO	
PERCENTUALE DI IMPUTAZIONE AL PROGETTO	
ORE/GIORNI LAVORATI NEL MESE	

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE		
VOCE DI RETRIBUZIONE	IMPORTO RISULTANTE DA BUSTA PAGA	IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO
TOTALE	**€ -**	**€ -**

ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI			
ENTE PREVIDENZIALE	IMPONIBILE	IMPORTO VERSATO	IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO
TOTALE			**€ -**

ONERI FISCALI	
IRPEF	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
IMPORTO VERSATO	
IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO	
IRAP	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
IMPORTO VERSATO	
IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO	



ALLEGATO 2

RELAZIONE TRIMESTRALE DI ATTIVITÀ

Programmazione FSE – Pon – Obiettivo – Asse- Ob. specifico

Ente in house

Piano di attività *(annualità*)

Titolo del Progetto

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….……….. nato/a a ………………..…………………………………...…………..il……………………...………….. residente a……………………………..in Via……………………………………………n.…… nella sua qualità di Responsabile dell'attuazione del progetto …………… ,consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

Con riferimento al ….. trimestre del 20…

- lo stato di avanzamento dell'attività di progetto rispetto al piano approvato e al cronoprogramma è il seguente ….. Il personale imputato (come da prospetto di cui all'Allegato 1 e/o 3 che costituisce parte integrante) ha svolto le attività progettuali nella percentuale dichiarata;
- lo stato di avanzamento nella realizzazione dei prodotti previsti è il seguente: ………;
- le eventuali variazioni rispetto al Piano Finanziario nella misura superiore al 20%;
- (*nel caso in cui ci siano variazioni finanziarie in misura superiore al 20%)*di assumersi la responsabilità di ogni onere conseguente al rigetto della domanda di rimborso, limitatamente alla spesa eccedente la variazione del 20%, laddove l'Autorità di Gestione non ritenga giustificate le variazioni poiché non congrue rispetto ai contenuti delle azioni finanziate (*questa dichiarazione può anche essere rilasciata con atto separato dal Responsabile della gestione finanziaria)*
- di aver proceduto ai seguenti affidamenti a soggetti terzi:….. (*questa dichiarazione può anche essere rilasciata con atto separato dal Responsabile della gestione finanziaria)*;

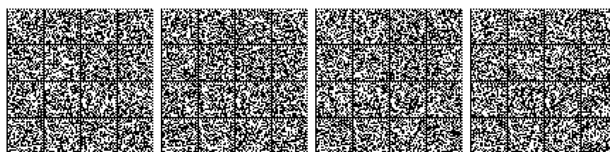
SI ALLEGANO:

- Prodotti realizzati.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, si allega copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data…………………..

IL DICHIARANTE



ALLEGATO *3*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….……….. nato/a a ………………..………………………………....………….il……………………...….. residente a……………………………..in Via……………………………………………n.…… nella sua qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* di………………………………………… consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

PREMESSO

- che l' Ente…………………..nell'ambito della Fondo Sociale 2007-2013 PON è beneficiario dell'operazione…………………………….…...
- che nella suddetta operazione risulta imputato il personale esterno di cui al prospetto allegato
- che i compensi pattuiti in relazione alla natura ed alla durata della prestazione, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro, per ogni mese di riferimento, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante, sono coerenti con le fasce di costo riconosciute dalla normativa nazionale e dalla Circolare del Ministero del Lavoro, che disciplina tale aspetto;

DICHIARA

1) di aver corrisposto al personale esterno, di cui in premessa, i compensi dovuti in virtù della natura e della durata della prestazione resa;

2) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sia a carico dell'ente sia a carico del collaboratore, come richiesto dalla normativa nazionale per tale regime contrattuale, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro che si allega al presente atto;

3) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali, sia a carico dell'ente sia a carico del collaboratore, come richiesto dalla normativa nazionale per tale regime contrattuale, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro che si allega al presente atto;

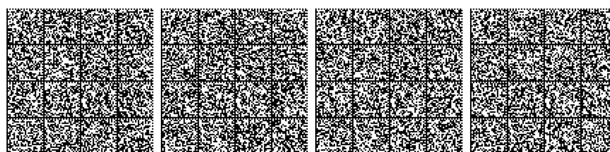
4) che il compenso erogato complessivamente al collaboratore, ove lo stesso ricopra più incarichi, non è superiore ad euro 5.000,00 mensili al lordo di Irpef ed al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico del dichiarante;

5) di aver predisposto il prospetto riepilogativo complessivo del costo del lavoro, distinto per singolo collaboratore e per ogni mese di riferimento, con indicazione del compenso corrisposto e degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, come previsto dalla normativa nazionale per tale tipologia contrattuale.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, si allega copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data…………………..

IL DICHIARANTE



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL COSTO DEL LAVORO	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE	
FORMA CONTRATTUALE	
ATTIVITA' PROGETTUALE	
MESE DI RIFERIMENTO	

COMPENSO LORDO	COMPENSO NETTO CORRISPOSTO	IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO
TOTALE	**€ -**	**€ -**

ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI			
ENTE PREVIDENZIALE	IMPONIBILE	IMPORTO VERSATO	IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO
TOTALE			**€ -**

ONERI FISCALI	
IRPEF	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
IMPORTO VERSATO	
IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO	
IRAP	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
IMPORTO VERSATO	
IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO	
IVA	
IMPONIBILE	
IMPOSTA	
IMPORTO VERSATO	
IMPORTO IMPUTATO AL PROGETTO	

11A00483



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Antimicotico Same» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/98 del 29 ottobre 2010

Medicinale: ANTIMICOTICO SAME.

Confezioni: A.I.C. n. 024652 101 - 1% crema 1 tubo 30g.

Titolare AIC: Savoma Medicinali S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza il 1º giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00033

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Desamix Effe» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/ 99 del 29 ottobre 2010

Medicinale: DESAMIX EFFE.

Confezioni: A.I.C n. 022235 042 0,3 % + 1 % crema tubo 30 g.

Titolare AIC: Savoma Medicinali S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza il 1º giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00034

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Lormetazepam Teva» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/ 115 del 24 novembre 2010

Medicinale: LORMETAZEPAM TEVA.

Confezioni: A.I.C. n. 036077016 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 5 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da A.I.C. n. 036077016 - 2,5 mg/ml gocce orali

a A.I.C. n. 036077016 - 2,5 mg/ml gocce orali soluzione;

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00035



Revoca su rinuncia dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Pivanazolo.

Con la determinazione n. aRM - 98/2010-2458 del 30/11/2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Medestea Research & Production S.P.A.

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PIVANAZOLO

Confezione 027536059

Descrizione: Pomata dermatologica 30 g

Farmaco: Pivanazolo

Confezione 027536085

Descrizione: Lavanda vaginale 5 flac.150 ml

11A00181

Sospensione d'ufficio dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Ectiva.

Con la determinazione n. aSM – 5/2010 del 3/12/2010 stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commerciodel medicinale ECTIVA :

Confezioni: 034438010 - 034438022 - 034438034 - 034438046 - 034438059 - 034438061 - . 034438073 - 034438085 - 034438097 - 034438109 - 034438111 - 034438123: 034438135 -034438147 - 034438150 - 034438162

Titolare AIC: ABBOTT S.R.L Via Pontina km 52 – Campoverde di Aprilia (Lt)

11A00182

Sospensione d'ufficio dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Reductil.

Con la determinazione n. aSM - 4/2010 del 3 dicembre 2010 stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Reductil:

Confezioni: 034439012 - 034439036 - 034439063 - 034439087 - 034439099 - 034439113 -034439149 - 034439164

Titolare A.I.C. - Abbott S.r.l. via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia (Latina).

11A00183

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei termini per la revoca e lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti le sole sostanze attive, oggetto delle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, per le quali è stata presentata domanda di iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai sensi del regolamento (CE) 33/2008.

La Decisione 2008/934/CE della Commissione ha disposto la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2010, stabilendo al 31 dicembre 2011 il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio.

La Decisione 2008/941/CE della Commissione ha disposto la non iscrizione di altre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2010, stabilendo al 31 dicembre 2011 il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio.

I Comunicati del 21 maggio 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009, in attuazione delle suddette decisioni comunitarie, riportano l'elenco delle sostanze attive, i cui prodotti fitosanitari devono essere revocati entro il 31 dicembre 2010 con scadenza del periodo di moratoria al 31 dicembre 2011.

Il Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione prevede la possibilità, per gli interessati, di presentare, per le sostanze attive oggetto di una precedente decisione comunitaria di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, una nuova domanda volta all'iscrizione in detto allegato I.

Per la maggior parte delle sostanze attive oggetto delle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, i Notificanti hanno presentato una nuova domanda, secondo la procedura accelerata di valutazione, prevista dal suddetto Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione.

Al fine di poter completare l'esame comunitario di dette sostanze attive, la Commissione europea ha adottato la Decisione 2010/455/UE che modifica le Decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, prorogando al 31 dicembre 2011 il termine concesso agli Stati membri per revocare i relativi prodotti fitosanitari e al 31 dicembre 2012 il periodo di moratoria per le giacenze in commercio, qualora sia stata presentata una nuova domanda, secondo la procedura accelerata, di cui al Reg. (CE) 33/2008.

I Comunicati del 21 maggio 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2009, sono pertanto modificati, limitatamente ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive per le quali è stata presentata una nuova domanda ai sensi del Regolamento (CE) 33/2008, per:

a) il termine per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che è prorogato al 31 dicembre 2011;

b) il termine fissato per lo smaltimento delle giacenze in commercio, che è prorogato al 31 dicembre 2012, con la commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati, consentita per 8 mesi dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2012, mentre l'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca.

Si allegano al presente comunicato:

1. elenco delle sostanze attive, i cui prodotti fitosanitari sono revocati a decorrere dal 31 dicembre 2011 e il cui termine per lo smaltimento scorte è prorogato al 31 dicembre 2012;

2. elenco delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari per i quali è confermata la revoca al 31 dicembre 2010 e il cui termine per lo smaltimento scorte rimane fissato al 31 dicembre 2011, secondo le modalità riportate nei precedenti comunicati del 21 maggio 2009.

Sono fatti salvi i termini e le procedure stabiliti da eventuali provvedimenti comunitari riguardanti le sostanze attive oggetto del presente comunicato.



1) ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE, I CUI PRODOTTI FITOSANITARI SONO REVOCATI A DECORRERE DAL 31 DICEMBRE 2011 E, IL CUI TERMINE PER LO SMALTIMENTO SCORTE È PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2012

1-Decanol	
1-Naphtylacemide (NAD)	
6-Benzyladenine	
Acetochlor	
Acrinathrin	
Asulam	
Azadirachtin	
Bitertanol	
Bromadiolone	
Bupirimate	
Calcium polysulphide	
Carboxin	
Chloropicrin	
Clethodim	
Cycloxydim	
Cyproconazole	
Dazomet	
Diclofop-metile	
Dithianon	
Dodine	
Ethoxyquin	
Etridiazole	
Fatty alcohols / Aliphatic alcohols	
Fenazaquin	
Fenbuconazole	
Fenbutatin oxide	
Fenoxycarb	
Fluazifop-P	
Flufenoxuron	
Fluquinconazole	
Flutriafol	
Guazatine	
Hexythiazox	
Hymexazol	
Isoxaben	
Metaldehyde	
Metosulam	
Myclobutanil	
Naphtylacetic acid (NAA)	
Oxyfluorfen	
Pencycuron	
Prochloraz	
Propargite	
Pyridaben	
tau-Fluvalinate	
Tebufenozide	
Tefluthrin	
Terbuthylazine	



2) ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE, CONTENUTE NEI CUI PRODOTTI FITOSANITARI PER I QUALI È CONFERMATA LA REVOCA AL 31 DICEMBRE 2010 E, IL CUI TERMINE PER LO SMALTIMENTO SCORTE RIMANE FISSATO AL 31 DICEMBRE 2011

Thiobencarb	

11A00234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/V1/0023294/MA004.A012/ING-L-102 del l° dicembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17683/10 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 settembre 2010, concernente modifiche all'art. 5, punto 3, del «Regolamento per la concessione di provvidenze per i danni subiti nel sisma del 6 aprile 2009».

11A00191

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 54 società cooperative aventi sede nella regione Campania.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti efféttuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.



ELENCO N. 20/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	SOC. COOP. ARTISTICA DI LAVORO PAISIELLO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05892990630	28/03/1989	
2	CROCE CAMPANA- COOPERATIVA DI SERVIZIO AMBULANZA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01565800636	09/09/1977	
3	COOP. EDILIZIA PRIMAVERA PRIMA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80052980630	26/04/1977	
4	DOLCEZZA COOP. EDI	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	01770540639	27/04/1979	
5	CENTRO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113650636	02/05/1979	
6	COOPERATIVA EDILIZIA LEONARDO DA VINCI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01786750636	01/03/1979	
7	FIAMMA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113440632	10/05/1979	
8	FLEGREA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01786900637	13/04/1979	
9	NORD SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	80113670634	02/05/1979	
10	AUTOPARCHEGGI CUSTODIA E SERVIZI (A.C.S.)	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05877600634	24/07/1989	
11	SPAZIO VITALE- COOPERATIVA SOCIALE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	03764391219	05/01/2000	
12	MATCHLESS SOC. COOP. DI LAVORO	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04942030968	18/07/2005	
13	LA TORRE	QUARTO	NA	CAMPANIA	05831831218	12/09/2007	
14	FIERA- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	QUARTO	NA	CAMPANIA	03746230634	05/05/1982	
15	CINA MERCATO SERVICE- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04536681218	31/07/2003	
16	SOCIETA COPERATIVA SOCIALE TECNOCOP	POLLENA TROCCHIA	NA	CAMPANIA	03786411219	18/01/2000	
17	EDEN- SOC.COOP. ED.	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	82018580637	10/02/1979	
18	COPEMONT CONSORZIO COOPERATIVE MONTERUSCIELLO	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	01470880632	01/04/1977	
19	SOLE MIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	MUGNANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	04375821214	23/01/2003	
20	LA COLLINETTA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA	03446320651	26/05/1998	
21	IL LAVORO	SALERNO	SA	CAMPANIA	00850870650	14/11/1980	
22	L.T.SOCIETA COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04232790651	09/03/2005	
23	LABOR	EBOLI	SA	CAMPANIA	03376750653	22/12/1997	
24	LIFE GUARD SOC. COOP.	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	03798150656	18/05/2001	
25	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EUROPA 2003	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04041780653	25/06/2003	
26	NEW ELETTRICA PICCOLA SOC. COOP.	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03847000654	31/10/2001	
27	COOPERATIVA AGRO- SILVO-PASTORALE-TURISTICA S.DONATO	ACERNO	SA	CAMPANIA	02199850658	23/01/1986	
28	COOPERATIVA UNION AGRICOLA MERIDIONALE	PAGANI	SA	CAMPANIA	01051730651	11/04/1980	
29	TEATRI DEL MARE	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04166410656	09/09/2004	
30	NUOVA CASTEL SAN GIORGIO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA	04269360659	20/06/2005	
31	GA.MA.	PERDIFUMO	SA	CAMPANIA	03955030659	31/10/2002	
32	SOC. COOP. NOCERAGRO	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04156180657	15/07/2004	
33	IRNA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	VIETRI SUL MARE	SA	CAMPANIA	04212020657	21/01/2005	
34	RI.MA. SOCIETA COOPERATIVA	CAVA DE'TIRRENI	SA	CAMPANIA	04112330651	08/03/2004	
35	COOPERATIVA EDILIZIA MAR TIRRENO	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	03653750657	22/03/2000	
36	LA GARIBALDINA	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	02765270653	22/11/1991	
37	BARBAGELATA SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	02231100658	05/04/1986	
38	LA LIBERA	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	00651510653	15/02/1977	
39	LA LAVORATRICE	SALERNO	SA	CAMPANIA	00765140652	06/05/1969	
40	LA SUPERTECNICA	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	00296830656	28/05/1961	
41	GREENCOOP SIANO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SIANO	SA	CAMPANIA	03887060659	01/03/2002	
42	TECNOSISTEMI	SALERNO	SA	CAMPANIA	04244270650	14/04/2005	
43	MARILU' SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03804780652	14/06/2001	
44	L'ISOLA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIANO	SA	CAMPANIA	02375570658	12/05/1987	
45	LA VERDESCA- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03576500650	28/07/1999	
46	SCOGLIERA DEL PINO	SALERNO	SA	CAMPANIA	00340250653	24/10/1974	
47	COOPERATIVA EDILIZIA LA SOLATIA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	00652750654	28/02/1973	
48	SOCIETA COOPERATIVA MELANIA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04010840652	04/03/2003	
49	IL CRISTALLO-PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIANO	SA	CAMPANIA	03299430656	16/04/1997	
50	MADONNA DELLE GRAZIE	EBOLI	SA	CAMPANIA	82007170655	16/02/1973	
51	MAIEUSIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALERNO	SA	CAMPANIA	04120200656	16/03/2004	
52	EUROCOSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03572360653	14/07/1999	
53	RINASCITA SALENTINA	SALERNO	SA	CAMPANIA	01063440653	11/07/1980	
54	AGRICOLA CARDOGNA	PADULA	SA	CAMPANIA	01709110652	25/02/1982	

11A00184

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-011) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 1,00

